

Ordine del Giorno

La Camera premesso che

Il Disegno di Legge n. 1038-75-A, *Delega al Governo per la riforma fiscale* all'articolo 13 delega il Governo "ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (...), facendo anche riferimento alla tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici e del "contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose";

purtroppo, però, fenomeni legati al disturbo da gioco d'azzardo sono molto diffusi, e si stima che oltre un milione siano le persone affette da questa grave forma di dipendenza, che quotidianamente mette a rischio la loro vita e quelle delle proprie famiglie. Si tratta di un dramma che riguarda anche tanti giovani psicologicamente provati dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia;

Il legislatore ha predisposto diversi interventi nel corso degli anni per contrastare il gioco d'azzardo patologico. Di particolare rilievo al riguardo appare l'istituzione nel 2019 del registro unico delle autoesclusioni (RUA) per la gestione delle richieste di autoesclusione dal gioco a distanza da parte del giocatore, che può decidere di autoescludersi per un periodo di tempo, oppure a tempo indeterminato, con una decisione valida nei confronti di tutti i concessionari che raccolgono il gioco a distanza;

Il registro, pur costituendo un'efficace misura di contenimento delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito che poggia sulla forza di volontà del singolo di sottrarsi alla dipendenza patologica, non risulta, allo stato, di immediata accessibilità;

utile a promuovere l'iscrizione al registro tra le persone potenzialmente interessate può essere il ricorso alle metodologie e alle tecniche frutto della teoria elaborata da Richard Thaler e Cass Sunstein nel libro "Nudge – La spinta gentile";

per "spinta gentile" si intende l'insieme delle tecniche volte a orientare il comportamento individuale e collettivo, partendo dalle tendenze psicologiche degli individui, al fine di stimolarli a compiere

scelte che favoriscano il loro benessere individuale e il benessere della collettività, senza introdurre proibizioni che impediscano l'accesso ad altre opzioni e senza modificare gli incentivi economici connessi ai comportamenti in questione;

al riguardo si ricorda che è stata presentata la proposta di legge n. 348, avente ad oggetto *Disposizioni per il contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito mediante l'applicazione delle tecniche di "spinta gentile"* che, tra l'altro, prevede l'istituzione di una gruppo di esperti che compongano l'"unità nudge giochi pubblici";

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare le possibilità messe in campo dal metodo delle "spinte gentili", in particolare istituendo una "unità nudge giochi pubblici", composta da funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze nonché da esperti con diversa preparazione in materia di scienze comportamentali, tra cui l'economia comportamentale, la psicologia, la sociologia, e in materia di ricerca sui consumatori, con lo scopo di individuare azioni e interventi che favoriscano l'accesso ai meccanismi di autoesclusione dei giocatori dal gioco attraverso le tecniche di "spinta gentile";

CASU

1

C. 1038-A

Ordine del giorno

La Camera,

premessi che:

la riforma fiscale è tra le azioni fondamentali a sostegno del Piano nazionale di ripresa e resilienza volte a dare delle concrete risposte alle storiche difficoltà del Paese;

il provvedimento di delega *de quo* individua tra i criteri e principi direttivi “la prevenzione e il contrasto all’evasione ed elusione fiscale”;

il comparto del trasporto pubblico non di linea, con particolare riferimento al settore taxi, rappresenta uno dei segmenti produttivi con maggiore difficoltà e resistenze all’utilizzo delle tecnologie digitali, come dimostrato anche da diverse inchieste giornalistiche, e più in generale è in attesa da decenni di una complessiva riorganizzazione legislativa e regolamentare;

posto che la digitalizzazione consente di contrastare i fenomeni abusivi ed elusivi delle norme fiscali e che in questo senso le direttive europee già disciplinano e promuovono l’utilizzo di strumenti di pagamento e di misurazione dei comportamenti fiscali;

impegna il Governo:

AL FINE DI CONTRASTARE PIÙ EFFICACEMENTE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE,
a valutare, in sede di predisposizione dei decreti delegati, le modalità di implementazione degli strumenti digitali previsti dalla disciplina comunitaria per i servizi del trasporto pubblico non di linea (tassametro digitale, POS ecc), in attesa di una più organica riforma della disciplina di settore.

DE MONTE

2

C. 1038-A

ORDINE DEL GIORNO

La Camera dei Deputati,

premesso che:

l'articolo 4 del D.L. n.51/2023 ha prorogato il termine per i versamenti relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, posticipando la data di scadenza ordinaria dal 30 giugno al 20 luglio e fissando un'ulteriore proroga al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento, da calcolare su base giornaliera;

negli anni passati la prassi consolidata era procedere con l'ultimo termine al 20 di agosto con maggiorazione di interessi sempre allo 0,40;

la proroga di quest'anno risulta mal congegnata considerando l'esiguità del periodo concesso rispetto alla maggiorazione prevista e non porterebbe tra l'altro alcun beneficio operativo ai commercialisti, i quali si trovano già in difficoltà per l'ingente numero di scadenze estive;

pertanto tale norma risulta inutile e pesante, creando un'ulteriore complicazione per i professionisti del settore, richiedendo agli stessi calcoli complessi per la maggiorazione esatta da applicare a seconda del numero di giorni trascorsi tra il 20 luglio e la data in cui viene eseguito il versamento;

tale proroga non rispetta neanche le norme attualmente in vigore in quanto l'articolo 17, comma 2, del DPR 435/2001 stabilisce che i pagamenti con un aumento dello 0,40 per cento possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti per i pagamenti dell'imposta sul reddito e dell'IRAP;

nonostante quest'anno il provvedimento sia arrivato con anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno, attraverso comunicato stampa del 14 giugno del Mef, uno dei principali problemi riscontrati dal settore è l'assenza di un calendario prestabilito, condizione che porta all'utilizzo da parte del ministero di circolari di prassi e istruzioni su un determinato adempimento che vengono pubblicate a ridosso della scadenza dello stesso;

impegna il governo

AD ADOTTARE ULTERIORE INIZIATIVE NORMATIVE VOLTE A
a estendere al 20 di Agosto il termine per i versamenti con maggiorazione del 0,40 mantenendo quindi la prassi adottata negli anni precedenti al fine di evitare l'istituzionalizzazione di un precedente che non solo non porta alcun beneficio operativo ai professionisti del settore, ma risulta anche essere non aderente alle vigenti norme;

a intraprendere un confronto con le associazioni del settore con l'obiettivo di una revisione di tutto il calendario fiscale al fine di prevedere scadenze predefinite che evitino ogni anno incertezze legate alle scadenze.

SOTTANELLI

Ordine del giorno

Articolo 5

CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI, GUSMEROLI

La Camera,

premessi che:

la legge di stabilità 2013, all'articolo 1, commi 491-500, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie applicabile al trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi nonché di derivati di tali strumenti (cd. "Tobin tax");

nel corso degli anni, l'imposta sopramenzionata ha prodotto un modesto gettito finanziario, determinando al contempo un impatto negativo sui volumi e sul numero delle transazioni poste in essere sui mercati italiani, nonché sull'occupazione nel settore finanziario;

a titolo esemplificativo, il periodo antecedente allo scoppio della pandemia da COVID-19, i dati relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 hanno evidenziato, infatti, una curva di introito erariale in forte decrescita: da 432 milioni a 196 milioni di euro e, con riferimento ai volumi azionari scambiati alla Borsa di Milano, è stata registrata una diminuzione che da 1,8 milioni di euro si è attestata costantemente a 346 mila euro nel 2020;

inoltre, a differenza di altri Stati, quali Francia o Spagna, in Italia il numero dei titoli azionari soggetti alla cd. "Tobin tax" è maggiore e, siccome l'imposta sulle transazioni finanziarie si applica a tutte le società quotate con sede in Italia e capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, ciò determina una minore attrattività del mercato di capitali domestico rispetto a quella di altri Paesi europei,

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere ad un graduale superamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie, al fine di favorire l'efficienza dei mercati finanziari nazionali e la liquidità delle imprese che ivi operano.

4

Ordine del giorno

Articolo 5

ANDREUZZA, GUSMEROLI

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in titolo ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché la revisione dei criteri di determinazione delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità;

la disciplina generale delle agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e consiste in una detrazione dall'Irpef del 36 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 per unità immobiliare. La detrazione deve, quindi, essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

in particolare, al comma 8, si prevede che: *"In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene"*;

inoltre, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (cfr. Circolare 10.06.2004 n. 24/E);

pur tuttavia, secondo un'interpretazione restrittiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, la condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere a chiunque intenda fruire delle rate di detrazione; ne consegue, che la detrazione di competenza degli anni in cui non si detiene direttamente l'immobile -perché concesso in comodato oppure in locazione- sia preclusa al riconoscimento della detrazione medesima (cfr. Circolare 24.04.2015 n. 17/E),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, che le quote di detrazione trasferite ai legittimi eredi, possano essere direttamente disponibili, a prescindere dalla circostanza che abbiano adibito l'immobile ad abitazione principale, ovvero sia stato locato o concesso in comodato d'uso.

5

Ordine del giorno

Articolo 9

BARABOTTI, CAVANDOLI, BAGNAI, CENTEMERO, GUSMEROLI, ANDREUZZA, DI MATTINA, TOCCALINI

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame contempla, tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega al Governo, la semplificazione e razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono attività di impresa; in particolare, all'articolo 9, si prevede esplicitamente la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili;

indubbiamente le imprese italiane subiscono un grave deficit di competitività dovuto al trattamento fiscale - fortemente penalizzante rispetto alle concorrenti europee - delle auto aziendali, che rappresentano un costo significativo per i bilanci delle imprese; infatti, quest'ultime, possono detrarre l'IVA delle autovetture aziendali in uso promiscuo solo al 40%, mentre la normativa europea prevede la detraibilità dell'IVA al 100% e nella maggior parte dei Paesi europei anche la deducibilità dei costi è pari al 100%, mentre in Italia questa è pari al 20 per cento con un limite fisso di € 18.076.

giò ricordare, inoltre, anche la Corte Costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può, nell'ambito della propria discrezionalità, prevedere meccanismi di deduzione forfetaria delle spese ma gli stessi non devono risultare manifestamente irragionevoli;

in un'ottica di armonizzazione dei prelievi in ambito comunitario, si ritiene quindi opportuno superare tale trattamento sperequativo dell'imposizione fiscale rispetto agli altri Paesi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la fiscalità di vantaggio applicata alle autovetture utilizzate da imprese e professionisti anche al fine di riconoscerne la funzione di promozione della mobilità sostenibile che il comparto svolge nella transizione ecologica in atto.

6

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale, all'esame dell'Assemblea, costituisce uno dei più importanti obiettivi del Governo Meloni, in quanto mira ad essere la "leva" per rilanciare l'economia" e creare un nuovo rapporto di fiducia tra lo Stato e il contribuente, semplificando e rendendo più efficiente la struttura e riducendo al contempo il carico fiscale;

il provvedimento è stato significativamente migliorato nel corso dell'esame in Commissione Finanze, attraverso l'introduzione di importanti misure, approvate a seguito delle proposte emendative presentate dal Gruppo di Fratelli d'Italia, finalizzate a facilitare l'accesso all'occupazione e incoraggiando contemporaneamente nuove iniziative imprenditoriali;

il testo in particolare, affronta le esigenze dei giovani, sia come membri della comunità nazionale, che come coloro che si affacciano al mondo del lavoro, restituendone la dignità, in un'ottica non assistenziale e dannosa come il reddito di cittadinanza, ma competitiva e accogliente, al fine di determinare una spinta propulsiva sia sociale, che economica per il Paese;

al riguardo, il settore turistico, che rappresenta un segmento dell'economia italiana importante, (contribuisce al PIL per il 9% e coinvolge milioni di lavoratori) è stato caratterizzato negativamente nel corso del recente passato, dalla carenza di manodopera, (in particolare nel periodo estivo) anche a causa delle politiche del lavoro inadeguate dei Governi precedenti, prima su tutte: il reddito di cittadinanza, che ha rappresentato un ostacolo all'incontro tra domanda e offerta, creando evidenti difficoltà per gli imprenditori alberghieri, costretti ad avvalersi di personale proveniente spesso da altre regioni o addirittura da Paesi stranieri, proprio a causa della mancanza di personale;

a tal fine, secondo la normativa in materia di lavoro e delle condizioni stabilite dal Ministero degli Interni nella scorsa legislatura, (per la concessione dei contingenti per le assunzioni di personale extracomunitario) gli albergatori e i pubblici esercenti, risultano obbligati a fornire l'alloggio al personale assunto, i cui oneri finanziari (relativi a tale impegno) incidono pesantemente, considerato che le aziende turistiche con un certo numero di dipendenti, sono costrette ad acquistare, costruire o affittare

immobili da destinare all'alloggio del personale (nei cui confronti è addebitato per vitto e alloggio un valore convenzionale previsto dalla normativa sul lavoro);

in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa la necessità di sostenere il comparto turistico, (particolarmente colpito nel recente passato dalla pandemia che ha determinato un'intensa flessione dei flussi turistici in tutto il territorio nazionale), attraverso un'agevolazione fiscale volta a consentire la detrazione dell'IVA, sulla costruzione di alloggi rurali destinati ad abitazione dei dipendenti delle imprese turistiche, sia marittime che di montagna, in coerenza peraltro con la sentenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito che tali fabbricati, rientrano ai fini fiscali tra quelli strumentali e pertanto beneficiari della detraibilità intera, non dovendosi applicare l'esclusione prevista dall'articolo 19-bis. 1 del DPR 633/72;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse disponibili, nell'esercizio di delega per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del disegno di legge in esame, l'introduzione di specifiche misure volte a consentire la detraibilità, per gli immobili alberghieri destinati al personale dipendente, in conformità con quanto disposto dalla Suprema Corte, ai fini dell'individuazione dei fabbricati abitativi e strumentali.

Ambrosi

7

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premessi che:

il disegno di legge delega per la riforma fiscale all'esame dell'Assemblea, rappresenta uno dei provvedimenti più importanti del Governo Meloni, in considerazione dei principi fondamentali contenuti che stabiliscono in via prioritaria, la strategia della semplificazione, con graduale abbassamento della pressione fiscale e il riequilibrio nel rapporto tra cittadino/fisco, come previsto dall'articolo 4, sulla revisione dello statuto dei diritti del contribuente;

fra i principi e i criteri direttivi si prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'esercizio di delega, che si tenga conto anche degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

con riferimento al tema culturale, la Costituzione, all'articolo 9, pone in capo alla Repubblica il compito di tutelare «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», considerandolo un elemento fondamentale del nostro Paese e che l'art. 118 sancisce che vengono stabilite forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali secondo il principio di sussidiarietà;

secondo i dati dell'Osservatorio sul patrimonio culturale del 2022, elaborato dalla Fondazione Bruno Visentini, ogni anno il patrimonio culturale privato accoglie oltre 45 milioni di visitatori nelle oltre 8.200 dimore aperte al pubblico, una cifra considerevole se confrontata con i 49 milioni del sistema museale pubblico costituito da circa 2.500 unità;

soltanto nell'anno 2021, i soggetti privati hanno investito 1,3mld di euro nella manutenzione del patrimonio "storico artistico della Nazione", che rappresenta pertanto un volano per l'economia dei territori, in particolare al di fuori dei grandi centri abitati; secondo lo studio, il 54% degli immobili soggetti a vincolo si trova in comuni con meno di 20.000 abitanti e di questi l'11% in quelli sotto i 2.000 ed il 15% tra i 2 e 5.000 residenti;

si rinviene pertanto, la necessità di creare sinergie volte ad uno sviluppo dei centri abitati minori, in un'ottica di rigenerazione urbana e di valorizzazione dei borghi storici, perseguendo lo scopo di incentivare forme di turismo rurale sostenibile ed ecocompatibile;

il settore del restauro, nel quale l'Italia è in assoluto il simbolo di eccellenza mondiale, si alimenta attraverso la manutenzione degli immobili di particolare pregio

storico e questa filiera è tra quelle che ha sofferto maggiormente la crisi negli ultimi 5 anni, registrando un calo di oltre il 30% di attività per le imprese del settore; in relazione alle suesposte osservazioni, il patrimonio culturale privato soggetto a vincolo rappresenta pertanto, un patrimonio unico ed irripetibile della nostra Nazione e vera possibilità di sviluppo per il medio e lungo periodo dei territori considerato che non è delocalizzabile e conseguentemente necessita di essere rappresentata la specificità di tale patrimonio, anche nell'ambito della nuova disciplina dell'ordinamento tributario nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della predisposizione dei decreti delegati, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, l'introduzione di misure, volte a garantire l'effettiva tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, attraverso:

- a) la riduzione dell'aliquota IRES per gli utili destinati a finalità culturali, quali la conservazione e la valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né per i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) la riduzione dell'aliquota dell'IVA, oltre che all'importazione di opere d'arte e alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, anche per gli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) la riduzione dell'aliquota dell'IVA per i consumi culturali e di opere dell'ingegno;
- d) l'introduzione di meccanismi di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali.

Mollicone, Amorese.

8

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

Premesso che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per stimolare la crescita attraverso una migliore efficacia della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale, nuove misure per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, nonché una maggiore qualità della legislazione tributaria;

l'Italia sta vivendo da anni un allarmante emergenza demografica confermata dai più recenti dati Istat, che a maggio 2023 hanno registrato per il 2022 circa il 2% in meno di nascite dell'anno precedente, durante il quale si era già rilevato il record più negativo dal tempo dell'Unità d'Italia;

il nuovo record minimo di nascite, pari a 393 mila nuovi nati, e l'elevato numero di decessi, pari a 713 mila cittadini, continuano a produrre un forte impatto sulla dinamica naturale: dal 2008, anno in cui si è registrato il valore massimo relativo di nascite degli ultimi 20 anni, l'Italia ha perso la capacità di crescita per effetto del bilancio naturale, non garantendo un sufficiente bilanciamento fra decessi e nascite;

se raffrontato agli altri Stati membri dell'Unione europea, il tasso di natalità che caratterizza la nostra Nazione è ai minimi, come rivela un'analisi dell'Eurostat: emerge il dato di 1,25 nascite per donna in Italia, superiore solo all'1,19 della Spagna e all'1,13 di Malta, mentre la Francia si colloca in cima alla graduatoria con 1,84 bambini nati per donna, seguita da Repubblica Ceca (1,83), Romania (1,81) e Irlanda (1,78);

le conseguenze di questa dinamica, se non invertita tempestivamente, potrebbero essere irreversibilmente gravi: con una popolazione in progressivo invecchiamento, senza un ricambio di nuove forze, anche ad incentivo di un mercato del lavoro che sia più performante e innovativo, il sistema socio-economico e quello previdenziale e sanitario sono destinati a diventare insostenibili;

lo stimolo alla natalità, a incentivo dei meccanismi socio-economici nazionali nel loro complesso, vede l'urgenza di un'azione concreta attraverso lo studio e l'applicazione di politiche specifiche e strutturali volte a sostenere le famiglie, il lavoro e il miglioramento della qualità della vita;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre nel corso della legislatura, un metodo di calcolo delle imposte basato sul modello del cosiddetto quoziente familiare, pienamente rispondente ai principi di capacità contributiva del nucleo familiare e di progressività della tassazione;

9

anche a tal fine, a valutare altresì l'opportunità di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Tavolo istituzionale per la promozione della natalità che coinvolga i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, il sistema delle imprese e la ricerca scientifica;

Lucaselli

9

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale, contiene una molteplicità di disposizioni, finalizzate a rappresentare, un assetto organico e sistematico nell'ordinamento tributario nazionale, attraverso diverse direttrici volte a determinare la certezza del diritto e a consentire regole certe ai contribuenti, all'amministrazione finanziaria e a tutti gli operatori, al fine di migliorare la crescita del sistema-Paese;

all'interno del quadro delle misure indicate, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, occorre completare gli interventi innovativi previsti, in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni medesime;

a tal fine, si ravvisa la necessità d'integrare, (nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'Assemblea) l'impianto normativo, attraverso l'introduzione di misure, volte a garantire la neutralità fiscale in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mediante un trasferimento annuale a titolo di compensazione, della riduzione del gettito, riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali, anche in considerazione delle oggettive complessità che le regioni transfrontaliere come ad esempio il Friuli Venezia Giulia, sono costrette a fronteggiare dal punto di vista socioeconomico e produttivo, rispetto ad altre regioni del territorio nazionale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel quadro della finanza pubblica, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, ~~a~~ ~~prevedere~~ nel corso della predisposizione dei decreti delegati di cui all'articolo 1, per la revisione del sistema tributario e i relativi termini di attuazione, l'introduzione di una norma *ad hoc*, volta a stabilire, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dell'istruttoria operata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali, nel senso di quanto indicato in premessa.

Loperfido, Rizzetto

10

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premessi che:

il provvedimento in esame, reca una delega al Governo per stimolare la crescita attraverso una migliore efficacia della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale, nuove misure per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, nonché una maggiore qualità della legislazione tributaria;

sebbene in Italia i pagamenti elettronici continuino a crescere, registrando un aumento del 6,8%, l'utilizzo del contante è ancora estremamente diffuso; l'Italia risulta infatti il Paese dell'area euro, in cui è stato rilevato il maggior numero di transazioni giornaliere per persona, in media circa 2 transazioni di cui 1,7 in contanti, mentre la media europea si attesta a 1,6 transazioni giornaliere, di cui 1,2 in contanti;

disincentivare l'uso del contante e favorire i pagamenti tracciabili rimane un obiettivo prioritario per accelerare la lotta all'evasione fiscale e in questa direzione l'Italia ha già introdotto efficaci strumenti, come la fatturazione elettronica, diventata obbligatoria il 1° gennaio 2019 anche per i professionisti e le aziende;

tuttavia, rimane altrettanto importante lavorare per mitigare i costi delle commissioni a carico degli esercenti, al fine di stimolare l'uso della moneta elettronica al pari del contante e favorire, da ultimo, i soggetti più deboli, piccoli commercianti e consumatori in primis; perché, se è vero che le transazioni elettroniche, oltre a combattere l'evasione fiscale, sono anche più sicure, è altrettanto vero che generalmente le voci di spesa per chi offre pagamenti elettronici sono, oltre ai costi di transazione, anche il canone fisso e per il piccolo esercente le spese di noleggio e manutenzione del Pos possono diventare consistenti;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza nel corso della legislatura, al fine d'introdurre misure, anche di tipo normativo, volte all'emissione, in collaborazione con la società Poste italiane S.p.a. di una carta di pagamento che assicuri la gratuità delle transazioni elettroniche.

Rampelli

11

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

il disegno di legge delega per la riforma fiscale, contiene importanti e significative misure, volte a migliorare il quadro complessivo dell'ordinamento tributario nazionale, in un'ottica di semplificazione fiscale e di riduzione della pressione fiscale, al fine di sostenere le famiglie e le imprese, inclusi i territori svantaggiati;

al riguardo si segnala, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 della legge costituzionale 7 novembre 2022, avente ad oggetto la "Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità", le cui disposizioni prevedono tra l'altro, la costituzione di un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitanti, risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore degli enti territoriali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

i sottoscrittori del presente atto evidenziano che la condizione insulare equivale a una "tassa" stimabile in circa 5.700 euro che grava sui cittadini sardi, a causa della ridotta dimensione del mercato interno, della distanza dal continente e le difficoltà nella circolazione di merci e persone; di conseguenza, con l'introduzione di misure per la riduzione degli oneri fiscali e del costo dell'energia, si potrebbero attrarre investimenti in grado di far superare ai citati territori la crisi economica in atto, consentendo lo sviluppo delle Sardegna, oltre che una crescita economica strutturale, tale da rendere assolutamente superflua l'adozione di ulteriori misure di assistenza;

secondo recenti studi e pubblicazioni uno dei punti fondamentali riguarda, il superamento del principio del PIL come unico indicatore, attuando una strategia di fiscalità compensativa che non incorra nella disciplina in tema di aiuti di Stato;

l'insularità in tale ambito dovrebbe, infatti, essere considerata come uno svantaggio competitivo strutturale, di carattere permanente, tale da integrare i requisiti richiesti dal TFUE all'articolo 107, paragrafo 3, lett. a), affinché gli aiuti possano considerarsi compatibili con il mercato interno;

impegna il Governo

12

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della legislatura, ogni iniziativa anche di tipo normativo, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, volta all'introduzione di misure di semplificazione fiscale e di vantaggio, anche attraverso studi di fattibilità sull'attuazione della zona franca in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul riconoscimento del principio di insularità, nonché ad intervenire in sede europea, al fine di prevedere l'inserimento della Sardegna e delle altre Isole, nell'articolo 349 del TUEF o all'interno di una normativa specifica analoga in materia di trasporti aerei e marittimi.

Deidda, Lampis, Polo.

12

Ordine del Giorno

A.C. 1038-A

La Camera,

premesso che:

il Disegno di Legge Delega al Governo per la riforma fiscale è volto a intercettare la necessità del Paese di un'ampia e organica riforma fiscale, orientando gli sforzi della politica economica al sostegno della crescita e della competitività dell'economia nazionale, riducendo e armonizzando il carico impositivo;

l'impianto normativo, prevede, all'articolo 7, la delega al Governo a osservare principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto, IVA;

con riferimento alla predetta imposta si evidenzia come le bevande a base di soia, di riso e altri cereali, di mandorle ed altra materia prima vegetale siano attualmente assoggettate all'aliquota IVA dei prodotti di lusso, pari al 22 per cento, a differenza degli altri prodotti di origine vegetale che sono tassati al 10 per cento;

le bevande a base vegetale negli altri Paesi europei utilizzano una Imposta sul Valore Aggiunto nettamente inferiore, il 10 per cento in Spagna e il 5,5 per cento in Francia, con forme di detassazione anche in Gran Bretagna;

importanti istituti di rilevazione statistica affermano che i consumi nazionali hanno ormai superato il 40% della popolazione, con una crescita annua a doppia cifra, tanto che ormai oltre 20 milioni di nostri concittadini hanno stabilmente inserito i prodotti vegetali nelle proprie diete alimentari;

l'Associazione di categoria di riferimento rileva l'urgenza e la necessità di prevedere uno specifico intervento, finalizzato alla riduzione della medesima imposta, stabilendo una razionalizzazione dell'IVA al 10% per le bevande a base vegetale, affinché non siano più considerate beni di lusso e si rendano accessibili al consumatore che sia affetto da intolleranze al lattosio o che le scelga per la propria dieta alimentare con l'obiettivo di un bilanciamento proteico di provenienza sia animale sia vegetale, in linea con le indicazioni dei nutrizionisti e con i sani principi della Dieta Mediterranea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede ^{di adozione} dell'emanazione dei Decreti legislativi di attuazione della Legge Delega, un intervento normativo specifico volto ad introdurre un'aliquota IVA razionalizzata al 10% per le bevande a base vegetale, prevedendo in tal modo un'armonizzazione agli altri prodotti di origine vegetale e un allineamento ai Paesi europei ed extra-europei citati in premessa, nonché a fornire una risposta concreta alle esigenze crescenti provenienti dal consumatore.

CONGEDO

13

AC 1038-75-A

Ordine del giorno

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesso che:

l'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per la modifica dello statuto dei diritti del contribuente;

considerato che:

come ampiamente illustrato nella relazione alla proposta di legge n. 91 – assegnata alla Commissione I Affari costituzionali – presentata dal Relatore al provvedimento in esame (On. Gusmeroli), lo statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212, rappresenta, nei propositi del legislatore, un vero e proprio codice di condotta dell'Amministrazione finanziaria: una normativa generale che, nel ribadire i principi di certezza giuridica del sistema tributario, disciplina la produzione legislativa in materia fiscale, diminuisce le aree di discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria e, al tempo stesso, consente al contribuente di far valere i propri diritti nel procedimento amministrativo;

le disposizioni dello statuto costituiscono, così, «principi generali dell'ordinamento tributario» (articolo 1, comma 1, della legge n. 212 del 2000) e assumono un chiaro valore interpretativo, aiutando, al contempo, i diretti interessati a ricavare dalle norme tributarie un orientamento applicativo dei principi costituzionali, sanciti dalla Carta costituzionale (articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) e confermati a più riprese dalla Corte di cassazione (ad esempio, Cassazione civile, sezione V, sentenza n. 18131 del 7 agosto 2009);

tuttavia, negli ultimi anni, anche in mancanza del rango costituzionale delle predette disposizioni – se pur valorizzate nella loro applicazione da parte della giurisprudenza – si è assistito a continue deroghe da parte del legislatore, a discapito di quei principi che rappresentano diritti per il contribuente e precisi doveri dell'Amministrazione;

pertanto, conclude il proponente, il problema che si pone è, allora, quello di tradurre tali enunciati in imperativi non derogabili, così da escludere il rischio che l'interesse fiscale prevalga sulle garanzie del cittadino nel procedimento di attuazione del tributo, soprattutto in considerazione dell'attuale momento storico e in vista di una profonda riforma fiscale;

ritenuto che:

le osservazioni e gli obiettivi di cui alla proposta in premessa trovano piena e incondizionata adesione da parte dei firmatari, come già anticipato nel corso del dibattito parlamentare in merito alle proposte di emendamenti pervenute da diversi gruppi parlamentari;

il Viceministro Leo ha confermato la disponibilità all'accoglimento dell'iniziativa parlamentare da parte del Governo, confermando tuttavia il parere contrario sugli emendamenti;

Impegna il Governo:

~~A DOTTARE~~ ^{ADOPTARE} ~~INIZIATIVE~~ ^{INITIATIVE} ~~NORMATIVE~~ ^{NORMATIVE} ~~VOLTE~~ ^{VOLTE} ~~A~~ ^A
a elevare a rango di norma costituzionale i principi enucleabili dallo Statuto dei diritti del contribuente.

RICCIARDI Riccardo, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

14

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di "delega al Governo per la riforma fiscale"

premesse che:

nell'ambito dei principi generali, il Governo è delegato a introdurre misure finalizzate a prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali;

considerato che:

l'amministrazione finanziaria raccoglie e gestisce quotidianamente una rilevante quantità di dati relativi ai contribuenti. La sola Agenzia delle entrate è titolare di un ampio patrimonio informativo, caratterizzato da un forte dinamismo, che si alimenta attraverso i dati acquisiti dai flussi informativi di diretta gestione nonché dai dati che provengono da enti esterni;

i dati personali dei contribuenti vengono elaborati attraverso applicativi informatici e strumenti automatizzati, al fine di ottimizzare le strategie di azione dell'amministrazione sia nell'ambito delle ordinarie attività di liquidazione e riscossione dei tributi sia, soprattutto a seguito delle recenti novità normative, per la gestione delle attività strettamente connesse all'analisi del rischio di evasione fiscale;

in un tale contesto, assumono estrema importanza le garanzie e la protezione dei dati personali del contribuente al fine di individuare l'adeguato bilanciamento con l'interesse dello Stato al corretto recupero di gettito;

negli ultimi anni si è avuta una crescente attenzione sul tema, anche all'esito dei diversi pronunciamenti della giurisprudenza nazionale ed europea e delle innovative tecnologie di analisi di cui l'amministrazione finanziaria dispone;

ritenuto che:

il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia di utilizzo delle informazioni risultanti dall'anagrafe tributaria e dall'archivio dei rapporti finanziari, orientando l'attività dell'amministrazione finanziaria al fine di garantire la massima tutela del contribuente in relazione alla protezione della riservatezza nonché, nel merito dei dati, richiedendo adeguate misure di verifica della qualità dei dati utilizzati con il fine di evitare un indiscriminato e massivo utilizzo delle informazioni ai danni dei contribuenti;

è necessario fissare, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e senza pregiudicare le migliori pratiche già in uso presso l'amministrazione finanziaria, i principi fondamentali dell'agire pubblico per il corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, in attesa di un'organica sistemazione della materia;

Impegna il Governo:

nell'ambito della revisione dello statuto dei diritti del contribuente ^{AD ADOPTARE ULTERIORI INIZIATIVE} a riconoscere la protezione dei ^{NORMATIVE VOLTE} dati personali del contribuente quale principio generale dell'ordinamento tributario;

a garantire che, nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, accertamento e contrasto dell'evasione fiscale, l'utilizzo di tali dati da parte dell'amministrazione finanziaria, comunque

conosciuti, deve avvenire in relazione a circoscritti casi di effettivo interesse, in applicazione dei principi di necessità e di proporzionalità, assicurando altresì il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

a introdurre misure finalizzate a perseguire la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso del contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche valutando l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria.

FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

15

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di “delega al Governo per la riforma fiscale”

premessò che:

con riguardo agli aspetti generali, nel riordino delle agevolazioni si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa, sia in proprietà che posseduta in locazione;

considerato che:

al fine di agevolare i lavoratori fuori sede, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi è riconosciuta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;

la detrazione spettante ammonta a euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; la detrazione scende a euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41;

il beneficio fiscale spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 12.06.2002 n. 50 (risposta 6.2);

è necessario altresì il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi (con distanza di almeno 100 chilometri dal comune di provenienza e comunque situato in un'altra regione) che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione;

in assenza del trasferimento della residenza, trova applicazione la detrazione ordinaria per gli inquilini nei casi di abitazione principale, la cui entità massima non supera i 300 euro;

ritenuto che:

la crescita dell'inflazione e l'aumento dei tassi di interessi costituiscono le principali cause del caro affitti;

il fenomeno interessa l'intero territorio nazionale, con forte peggioramento nei grandi centri urbani e universitari già colpiti dalla bassa disponibilità di alloggi;

secondo le analisi condotte dagli operatori del settore immobiliare, il rapporto tra reddito mensile e canone di locazione non dovrebbe superare il 30%: in sostanza, un lavoratore con reddito di 1500 euro netti al mese (corrispondente a un lavoratore con un reddito lordo non superiore a 25.000 euro), dovrebbe corrispondere un canone di locazione non superiore a 450 euro al mese ai fini dell'equilibrio del bilancio familiare mensile;

sulla base dei delle dichiarazioni fiscali 2022, nel 2021 circa il 50 per cento dei 21 milioni di lavoratori dipendenti dichiarano redditi da lavoro dipendente inferiori a 30.000 annui;

di contro, il valore medio mensile dei canoni di locazione nei comuni ad alta intensità abitativa è di circa 700 euro mensili per una abitazione non superiore a 80 mq, raggiungendo nelle grandi città anche valori pari a quasi il doppio;

il raffronto dei dati esposti dimostra come, senza tener conto dell'effetto dell'inflazione, il rapporto tra reddito personale e canone di locazione è già ben oltre la percentuale sopra riportata, arrivando nei centri urbani di maggiore dimensione anche a coprire oltre il 70% del reddito mensile;

il peggioramento della situazione di precarietà economica dei lavoratori con riguardo al tema affitti richiede interventi urgenti di rafforzamento degli strumenti di sostegno sul reddito al fine di preservare il potere di acquisto;

Impegna il Governo:

a introdurre misure di potenziamento della detrazione di cui in premessa, al fine di sostenere il potere di acquisto dei lavoratori, anche attraverso l'estensione della detrazione ai percettori di redditi assimilati a quelli da lavoratore dipendente, con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché l'eliminazione del vincolo temporale minimo di 3 anni;

a riordinare le vigenti detrazioni sull'affitto per rimuovere ogni incertezza applicativa e di regime applicabile nonché valorizzare il diritto ad abitare sotto il profilo sostanziale, anche attraverso l'introduzione, in via strutturale, di un unico regime di detrazione sulle locazioni che tenga conto del rapporto tra canone di locazione e reddito, favorendo comunque le categorie a basso reddito e i casi di locazione fuori sede.

ALIFANO, FENU, LOVECCHIO, RAFFA

16

A.C. 1038-75-A
ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di “delega al Governo per la riforma fiscale”

premesso che:

il provvedimento in esame contiene diverse previsioni relative al trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente;

in particolare, si prevede la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;

si introduce inoltre un regime agevolato per la tassazione dei premi di produttività e gli incrementi di reddito;

con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità;

considerato che:

limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, è stata introdotta una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo;

in particolare, è stato elevato da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro il limite di esenzione dei cosiddetti fringe benefits con l'inclusione anche delle somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

considerato che:

da considerare inoltre che il limite di esenzione dei fringe benefits è stato più volte oggetto di modificazioni in aumento e in diminuzione;

da rilevare altresì che sono state introdotte disposizioni limitate a soltanto ad alcune specifiche tipologie di beni e servizi, con trattamenti differenziati rispetto alla disciplina ordinaria: è il caso da ultimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti;

è necessario garantire certezza e stabilità al regime fiscale applicabile al welfare aziendale nonché uniformità di trattamento anche al fine di evitare incertezze applicative ai danni dei lavoratori;

inoltre, con particolare riferimento alla concessione di finanziamenti ai dipendenti, l'aumento dei tassi di interesse BCE ha generato squilibri in merito al criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso con pesanti penalizzazioni per i dipendenti, che richiedono urgenti correttivi;

Impegna il Governo:

a riordinare la disciplina dei fringe benefits al fine di semplificare l'erogazione dei benefits, uniformando il trattamento fiscale delle diverse categorie di erogazioni e favorendo quelle connotate dalle particolari finalità di formazione, assistenza sociale, miglioramento della vita privata del lavoratore;

a prevedere un graduale incremento del limite di esenzione fino a stabilizzare a regime l'attuale valore di 3000 euro annui con l'obiettivo di incentivare il welfare aziendale da parte dei datori di lavoro e

17

ridurre la pressione fiscale sui lavoratori, anche attraverso l'introduzione di soglie decrescenti all'aumentare del reddito.

BARZOTTI, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

17

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesse che:

si delega il Governo a promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa eurounitaria e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE;

nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre introdotti specifici principi di delega in materia di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

l'obiettivo è l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione e un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

ritenuto che:

l'accordo OCSE/G20, sottoscritto da più di 100 giurisdizioni, prevede una soluzione a due pilastri;

il primo pilastro intende garantire una più equa distribuzione dei profitti tassando le grandi imprese multinazionali, incluse le grandi aziende digitali, nel luogo in cui realizzano i profitti indipendentemente dal fatto che vi abbiano o meno una presenza fisica;

il secondo pilastro ha l'obiettivo di contrastare il dumping fiscale, ossia lo spostamento dei profitti laddove le aliquote fiscali sono più basse o inesistenti, attraverso l'introduzione di un'aliquota minima globale (global minimum tax) pari al 15% sulle società multinazionali, comprese quelle che operano nell'economia digitale, con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno;

secondo uno studio presentato il 18 gennaio 2023 dagli esperti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il gettito fiscale complessivo mondiale potrebbe aumentare di circa 220 miliardi di dollari mediante l'applicazione del secondo pilastro;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a:
• garantire la piena ed effettiva tassazione dei ricavi conseguiti sul territorio nazionale per le imprese appartenenti a gruppi multinazionali e nazionali, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili poste in essere sul territorio nazionale;

istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale.

LOVECCHIO, FENU, ALIFANO, RAFFA

18

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premessò che:

l'articolo 14 contiene undici principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre);

l'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio;

ritenuto che:

secondo quanto rilevato dalla Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022, documento pubblicato lo scorso 28 giugno, l'11,9% degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi ed Iva infatti ha dato esito negativo o è stato annullato in autotutela;

risulta triplicato anche il dato degli annullamenti degli avvisi bonari passato dall'1,7% in media nelle annualità 2020 e 2021 al 6,1% del 2022;

non soddisfacente neanche l'attività di recupero dai controlli documentali ai sensi dell'articolo 36-ter del dpr 600/1973 dove, a fronte di 586.752 comunicazioni emesse, solo poco più del 30%, ovvero 189.193 atti, hanno dato esito positivo portando a un incasso;

per quanto specificatamente attiene alla frequenza dei controlli sostanziali, la Corte evidenzia che le probabilità di essere concretamente soggetti a controllo sono molto limitate, attestandosi sempre al di sotto del 6 per cento (con maggior incidenza nei settori connessi all'edilizia e all'utilizzo dei bonus governativi): a livello complessivo i controlli eseguiti nei confronti dei soggetti presenti nelle attività più numerose costituiscono il 4 per cento del totale nel 2022 e il 2 per cento nel 2021;

nell'ottica di una maggiore efficienza dell'attività accertativa e della connessa funzione di deterrenza rispetto a comportamenti non conformi alla normativa tributaria, i giudici contabili auspicano una maggiore frequenza dei controlli fiscali anche attraverso l'utilizzazione in chiave (prima di tutto) preventiva della ingente mole di dati a disposizione dei sistemi informativi (tra i quali, i dati descrittivi delle fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi comunicati telematicamente e i movimenti risultanti dall'Anagrafe dei rapporti finanziari e dai pagamenti elettronici), già normativamente prevista, in buona parte, ma ancora non compiutamente realizzata;

impegna il Governo:

a prevedere misure finalizzate al potenziamento delle azioni di contrasto dell'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate e degli enti territoriali, rafforzando e migliorando gli strumenti di analisi del rischio, anche avvalendosi delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale, delle elaborazioni e delle interconnessioni tra banche dati.

TORTO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

A.C. 1038-75-A
ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesse che:

all'articolo 18, si impegna il Governo ad osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;

tra gli obiettivi perseguiti, oltre a pervenire ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, si prevede anche che le sanzioni siano ridotte di entità o del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;

considerato che:

nel corso degli anni si sono susseguite continue disposizioni premiali finalizzate all'esclusione o riduzione delle sanzioni, in conseguenza dell'accesso a misure di definizione agevolata dei carichi fiscali anche con riferimento a condotte tipicamente di evasione o elusione fiscale;

da ultimo con il decreto legge del 30 marzo 2023, n. 34 (cd. "Decreto Bollette") è stata introdotta l'ennesima disposizione premiale con la previsione di un'espressa causa di non punibilità in relazione alle fattispecie di omesso versamento iva, di omesso versamento di ritenute e di indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, reali sanzionati penalmente dal legislatore con la pena della detenzione, addirittura fino a 6 anni come nel caso delle indebite compensazioni di crediti inesistenti;

in particolare, è stata introdotta l'esclusione della punibilità quando le relative violazioni sono correttamente definite nell'ambito delle procedure di definizione e regolarizzazione agevolata di cui alla legge di bilancio 2023;

ritenuto che:

la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2022, allegata all'ultima NadeF presentata dal Governo, evidenzia per gli anni 2015-2020 un ammontare del gap Irpef per imprese e lavoratori autonomi, rispetto all'imposta potenziale (propensione all'evasione) e al pil, pari al 68,7%;

per quanto riguarda la parte di gap relativa alla componente dei mancati versamenti, la stessa relazione evidenzia come si registri un trend di crescita dell'importo complessivo culminante nell'anno di imposta 2018, l'ultimo per il quale sono attualmente disponibili i dati di fonte amministrativa;

tra le cause che condizionano il comportamento dei contribuenti, il carattere «premiante» dei continui interventi normativi, per di più in un contesto di periodiche riaperture dei termini di accesso alle disposizioni fiscali di favore, alimenta il fenomeno dell'evasione poiché genera la non infondata convinzione in capo al contribuente di una possibile futura impunità;

impegna il Governo:

a non introdurre ulteriori disposizioni finalizzate ad escludere la punibilità dei reati tributari nonché misure con finalità di condono, sotto ogni profilo, per i contribuenti che hanno posto in essere condotte di evasione o elusione fiscale da cui conseguono l'omessa dichiarazione o la dichiarazione di imponibili e imposte inferiori a quelle dovute.

CAFIERO DE RAHO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesso che:

tra gli obiettivi della riforma si individua come obiettivo prioritario la prevenzione, il contrasto e la riduzione di evasione ed elusione fiscale;

a tal fine, nel definire i criteri e principi di delega, si specificano alcune linee di intervento fondamentali tra cui il ricorso alle tecnologie digitali;

considerato che:

secondo un recente working paper diffuso da Banca d'Italia, che analizza l'atteggiamento dei cittadini italiani con riferimento ai sistemi di pagamento, emerge un costante cambiamento dell'approccio verso l'utilizzo del contante;

confrontando i dati del 2021 e del 2019 (prima del Covid), sebbene la maggioranza degli italiani, il 61,7% continua a utilizzare il contante come principale sistema di pagamento, si riduce di dieci punti la percentuale rispetto a soli due anni prima, quando il cash era quasi l'unica forma di pagamento;

risulta più che raddoppiata quella di coloro che tendono a fare uso del contante raramente o addirittura mai, passando dal 7,6% al 16,7%;

nonostante il miglioramento dei dati, che va in ogni caso sostenuto, l'Italia è tra i paesi Europei con il maggior numero di pagamenti in contanti;

ritenuto che:

lo studio empirico condotto da Banca d'Italia e diffuso nel 2021, evidenzia come un aumento della quota di transazioni in contanti determinerebbe, a parità di condizioni, un incremento dell'incidenza dell'economia sommersa;

l'analisi eseguita dimostra come l'economia sommersa sarebbe cresciuta anche a seguito dell'innalzamento della soglia di uso del contante da 1.000 a 3.000 euro, in vigore dal 2016 con l'obiettivo di sostenere la domanda;

di contro, il lavoro mostra che le restrizioni all'uso del contante possono essere efficaci nel contrasto all'evasione fiscale;

impegna il Governo:

in linea con l'obiettivo di prevenire, ridurre e contrastare l'evasione fiscale, a introdurre misure finalizzate a limitare l'utilizzo del contante e a incentivare l'utilizzo degli strumenti digitali di pagamento, favorendo la tracciabilità dei pagamenti nonché sostenendo la crescente sensibilità dei cittadini verso il rifiuto dei pagamenti in contanti.

RAFFA, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di "delega al Governo per la riforma fiscale"

premessso che:

con riguardo agli aspetti generali, nel riordino delle agevolazioni si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa, sia in proprietà che posseduta in locazione;

considerato che:

l'incremento dei prezzi dell'energia, il forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse stanno colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

espressione di tale sofferenza è la crescente difficoltà di famiglie e imprese di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti e di accedere a nuovi finanziamenti;

secondo le stime del Consiglio nazionale del notariato, le richieste di mutui sono in calo di oltre il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022;

lo scorso 15 giugno la Bce ha annunciato l'ennesimo rialzo del costo del denaro di ulteriori 25 punti base nel mese di luglio;

il nuovo aumento graverà ancora di più sulla già precaria situazione economica delle famiglie e delle imprese;

con il rialzo del costo del denaro in 12 mesi, sono aumentati i tassi d'interesse su tutti i tipi di finanziamento. Secondo i dati FABI, le rate dei vecchi mutui a tasso variabile sono cresciute fino al 75% in più: vuol dire che chi pagava una rata di circa 500 euro al mese, oggi paga, al mese, 875 euro ovvero 375 euro in più;

i nuovi mutui a tasso fisso sono passati da un interesse medio di circa 1,8% anche fino a oltre il 6%. I nuovi mutui a tasso variabile potrebbero arrivare, a breve, in media, verso il 6,5% dallo 0,6% di fine 2021: vuol dire che per un prestito da 150.000 euro della durata di 20 anni la rata mensile sarà di 1.134 euro, ben 469 euro in più (+70,5%) rispetto a quella che si sarebbe ottenuta un anno fa ovvero 665 euro;

ritenuto che:

la Banca centrale europea ha ribadito l'intenzione di proseguire con la stretta monetaria fino a quando il valore dell'inflazione non sarà ritornato alla soglia del 2%;

in base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti della BCE si attendono il raggiungimento di tale obiettivo soltanto a partire dal 2025;

nei prossimi mesi, dunque, si prevedono ulteriori incrementi dei tassi di interesse e, di conseguenza, ulteriori aumenti del costo del denaro;

gli istituti di credito sono gli unici a beneficiare della stretta monetaria con il conseguimento di profitti record grazie al miglioramento del margine di interesse, peraltro non compensato da politiche di favore nei confronti della clientela;

ritenuto altresì che:

ad oggi non risultano ancora assunte iniziative finalizzate a contrastare gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse che rischiano di generare una nuova piaga sociale;

secondo quanto dichiarato da esponenti del Governo nonché riportato dalle fonti di stampa, il Governo sarebbe pronto a intervenire al fine di contenere gli effetti del rincaro dei tassi di interesse; la soluzione individuata sarebbe la concessione di una moratoria sulle rate ovvero l'allungamento del piano di ammortamento del credito;

si tratta di una misura già sperimentata in passato, in contesti emergenziali differenti da quello attuale, e che oggi non può considerarsi sufficiente;

la moratoria, oltre che comportare per il cliente l'allungamento del piano di rientro del debito, rischia di aggravare ulteriormente l'esposizione debitoria del cliente attraverso la corresponsione di ulteriori interessi (almeno di quelli contrattuali applicati sul periodo di sospensione) nel caso non vengano sopportati direttamente dalle banche o finanziati dallo Stato (come avviene per il fondo di solidarietà citato dove il 50% dei maggiori interessi sono a carico del Fondo);

sono opportuni interventi di sostegno diretto sia attraverso il potenziamento della leva fiscale sia attraverso l'introduzione di contributi alla spesa per fronteggiare nel breve periodo il rincaro dei mutui;

Impegna il Governo:

nell'ambito della riforma fiscale di cui alla delega e della razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, a potenziare le detrazioni fiscali sulle spese connesse a mutui prima casa, elevando la percentuale della detrazione nonché il limite massimo di spesa, anche valutando forme di anticipazione dell'incentivo;

al fine di fronteggiare l'attuale rincaro dei tassi di interesse sui mutui, a introdurre con urgenza forme di sostegno diretto al pagamento delle rate a partire dalle famiglie economicamente più deboli;

a garantire in ogni caso la piena gratuità per la clientela nel caso vengano introdotte, come soluzione al rincaro dei tassi di interesse, moratorie o dilazioni dei piani di pagamento dei finanziamenti in essere;

a introdurre, anche a copertura degli oneri finanziari conseguenti all'attuazione dei precedenti impegni, un contributo di solidarietà a carico degli istituti di credito in relazione a ricavi conseguiti in ragione del margine di interesse più favorevole.

SILVESTRI Francesco, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di “delega al Governo per la riforma fiscale”

premesse che:

il provvedimento individua principi e criteri direttivi per il Governo nella dichiarata ottica di sostenere le famiglie e i lavoratori nonché per la tutela del bene casa;

con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità;

considerato che:

con particolare riferimento alla concessione di finanziamenti ai dipendenti per l'acquisto della prima casa, l'aumento dei tassi di interesse BCE sta generando squilibri in merito al criterio di determinazione forfetaria del reddito con effetti negativi rilevanti sulla tassazione del reddito dei dipendenti che abbiano come benefit l'accesso a mutui o prestiti a tassi agevolati, in particolare a tasso fisso;

il recente decreto Lavoro (articolo 40 del DI 48/2023) è intervenuto sul welfare aziendale elevando la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit dagli ordinari 258,23 euro a 3mila euro, ma solo per i dipendenti che hanno figli nelle condizioni di essere fiscalmente a carico, e limitatamente al 2023;

l'intervento rischia di essere del tutto vanificato dal rialzo dei tassi di interesse per gli addetti che hanno come benefit un finanziamento agevolato;

è necessario intervenire con urgenza al fine di rimuovere gli effetti distorsivi derivanti dall'incremento dei tassi di interesse;

Impegna il Governo:

ad assumere con il primo provvedimento utile iniziative, anche normative, finalizzate all'introduzione dei necessari correttivi al criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di mutui o finanziamenti agevolati ai dipendenti, al fine di contenere gli effetti conseguenti all'aumento dei tassi di interessi.

AURIEMMA Carmela, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di “delega al Governo per la riforma fiscale”

premessi che:

con riguardo agli aspetti generali, nel riordino delle agevolazioni si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa;

in particolare, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e i criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile comprendendo, tra le finalità da salvaguardare, l'efficientamento energetico;

considerato che:

è necessario favorire la ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare, migliorare le prestazioni energetiche e sismiche degli edifici, in linea con gli obiettivi europei in materia di contrasto alle emissioni inquinanti;

a tal fine è necessario stimolare gli investimenti privati garantendo certezza e stabilità agli incentivi;

ritenuto che:

l'articolo 5 delega il Governo a perseguire gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali;

Impegna il Governo:

nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad assumere iniziative finalizzate a stabilizzare i bonus edilizi connessi all'efficientamento energetico e all'adeguamento sismico degli edifici;

a ripristinare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, preservandone l'utilizzo a partire dalle fasce di reddito medio basse e per gli interventi a maggiore impatto in termini di miglioramento delle prestazioni energetiche e adeguamento sismico;

a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei bonus edilizi e dei crediti fiscali anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica di scambio tra gli operatori, nonché strumenti di certificazione del credito e sistemi di valutazione preventiva della capienza fiscale dei cessionari.

SANTILLO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di “delega al Governo per la riforma fiscale”

premessso che:

con riguardo agli aspetti generali, nel riordino delle agevolazioni si prevede che il Governo debba tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi tra cui la tutela del bene casa;

con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile comprendendo, tra le finalità da salvaguardare, l'efficientamento energetico;

considerato che:

è necessario favorire la ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare, migliorare le prestazioni energetiche e sismiche degli edifici, in linea con gli obiettivi europei in materia di contrasto alle emissioni inquinanti;

a tal fine, oltre a stimolare gli investimenti privati, un contributo fondamentale può essere conseguito dagli operatori professionali del mercato immobiliare residenziale italiano;

come già previsto da altri paesi europei, è opportuno supportare la valorizzazione edilizia agevolando l'acquisto di immobili abitativi destinati alla rivendita a fronte dell'esecuzione, da parte dell'impresa acquirente, di interventi di ristrutturazione edilizia orientati all'efficientamento energetico e adeguamento sismico dell'immobile;

già in passato sono state introdotte nel nostro ordinamento incentivi aventi analoghe finalità;

in particolare, con l'articolo 7 del D.L. 34/2019 (cd. decreto “crescita”) è stata prevista l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti di interi fabbricati, destinati alla successiva rivendita, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;

la misura ha avuto tuttavia carattere transitorio oltre che essere applicata all'acquisto di interi fabbricati e non anche alle singole unità abitative;

ritenuto che:

l'articolo 10 specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'IVA, con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni e all'imposta di bollo, delegando il Governo a razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;

la razionalizzazione della disciplina dell'imposta di registro rappresenta l'occasione per rendere strutturali incentivi finalizzati alla riqualificazione del settore residenziale già esistente;

l'intervento contribuirebbe anche al rilancio del comparto immobiliare con conseguente effetto positivo in termini di indotto nonché a valorizzare la qualità degli immobili a vantaggio dei cittadini;

Impegna il Governo:

nell'ambito della razionalizzazione della disciplina dell'imposta di registro, a considerare forme di agevolazione delle imposte, dovute dagli operatori professionali che si occupano di rivendita di immobili, relative all'acquisto delle singole unità abitative, in caso di successiva esecuzione e

cessione, in un tempo adeguato ma definito, di interventi di riqualificazione edilizia dell'immobile, incluso l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche.

DELL'OLIO Gianmauro, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

25

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premessi che:

l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per il Governo ai fini della revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

per effetto delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese;

in particolare la lettera a), a seguito delle modifiche introdotte in sede referente come sopra descritte, individua come principio generale della delega, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, quello di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

l'inserimento dei giovani tra le categorie cui alleggerire il carico fiscale, al fine di generare un incremento del reddito netto disponibile, rappresenta un apprezzabile e doveroso segnale di attenzione, come proposto anche dal Gruppo MoVimento 5 Stelle;

impegna il Governo

a promuovere il principio di equità generazionale, introducendo strumenti di valutazione dell'impatto generato sulle giovani generazioni dall'adozione delle politiche pubbliche in materia fiscale, tributaria e di accesso al credito.

BALDINO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premessi che:

l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per il Governo ai fini della revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

per effetto delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese;

in particolare la lettera a), a seguito delle modifiche introdotte in sede referente come sopra descritte, individua come principio generale della delega, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, quello di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

l'inserimento dei giovani tra le categorie cui alleggerire il carico fiscale, al fine di generare un incremento del reddito netto disponibile, rappresenta un apprezzabile e doveroso segnale di attenzione, come proposto anche dal Gruppo Movimento 5 Stelle;

impegna il Governo

ad adottare misure di incentivazione fiscale al fine di agevolare il lavoro autonomo e l'imprenditorialità giovanile.

AIELLO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premessi che:

l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per il Governo ai fini della revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

per effetto delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese;

in particolare la lettera a), a seguito delle modifiche introdotte in sede referente come sopra descritte, individua come principio generale della delega, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, quello di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

l'inserimento dei giovani tra le categorie cui alleggerire il carico fiscale, al fine di generare un incremento del reddito netto disponibile, rappresenta un apprezzabile e doveroso segnale di attenzione, come proposto anche dal Gruppo Movimento 5 Stelle;

ritenuto che:

i dati Istat relativi ai primi nove mesi del 2022, rivelano che dopo la perdita di 376mila posti di lavoro femminili nel 2020 per effetto della pandemia, il numero di donne al lavoro è tornato ai livelli precrisi;

secondo i dati provvisori di gennaio 2023, le donne occupate sono 9,87 milioni, quindi più di quelle occupate nel 2019 (9,7 milioni);

i dati positivi sull'occupazione non sono tuttavia accompagnati dalla riduzione del divario di genere;

l'ultimo bollettino Istat, pubblicato il 31 gennaio, fotografa una situazione poco incoraggiante per le donne: su 334mila occupati in più registrati in un anno (dicembre '21 vs '22), 296mila sono uomini (oltre l'88%) e 38mila donne;

con un tasso di occupazione femminile che si attesta al 51,3%, cioè lo 0,5% in più rispetto ad un anno prima ovvero 9.763.000 donne occupate contro 13.452.000 uomini;

impegna il Governo

a rafforzare ulteriormente le misure in favore dell'occupazione prevedendo specifiche misure di incentivazione fiscale per l'occupazione femminile.

CARMINA, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

A.C. 1038-75-A

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premessi che:

l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per il Governo ai fini della revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

per effetto delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese;

in particolare la lettera a), a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, individua come principio generale della delega, fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, quello di stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

l'inserimento dei giovani tra le categorie cui alleggerire il carico fiscale, al fine di generare un incremento del reddito netto disponibile, rappresenta un apprezzabile e doveroso segnale di attenzione, come proposto anche dal Gruppo Movimento 5 Stelle;

impegna il Governo

^{ULFERRI}
ad adottare misure che agevolino l'accesso al credito dei giovani finalizzato all'iscrizione ai corsi formativi post laurea, ai corsi professionali e al conseguimento delle certificazioni di abilitazione professionale, anche al fine di riattivare il processo che consente e agevola la mobilità sociale.

ALFONSO COLUCCI, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

29

A.C. 1038-75-A

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge contenente delega al governo per la riforma fiscale

premessi che:

la proposta di riforma del Governo indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario;

in particolare, l'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF; in termini generali si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica;

con le modifiche in sede referente, è stata limitata l'applicazione della cd. flat tax incrementale, originariamente prevista in via generalizzata dal testo del disegno di legge presentato dal Governo;

tuttavia, per quanto riguarda l'IRPEF, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «flat tax» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento di settori importanti come la scuola o la sanità;

considerato che

l'articolo 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disciplina un regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili per finalità abitative basato sull'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali e delle imposte di bollo e di registro (c.d. cedolare secca);

detta imposta è determinata con l'applicazione di una aliquota del 21 per cento, ridotta al 10 per cento per i contratti di locazione a canone concordato, per quelli transitori o

a favore di studenti universitari;

rilevata l'opportunità di sostenere, anche con misure incentivanti di natura fiscale, gli studenti universitari e le loro famiglie,

impegna il Governo:

a ridurre ulteriormente l'aliquota per i contratti a canone concordato stipulati con gli studenti universitari, assicurando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori, al fine di incrementare la disponibilità degli alloggi ed arginare in parte il fenomeno del "caro affitti".

CASO, AMATO, CHERCHI, ORRICO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

A.C. 1038-75-A

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge contenente delega al governo per la riforma fiscale
premessi che:

la proposta di riforma del Governo indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario;

in particolare, l'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF; in termini generali si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica;

con le modifiche in sede referente, è stata limitata l'applicazione della cd. flat tax incrementale, originariamente prevista in via generalizzata dal testo del disegno di legge presentato dal Governo;

tuttavia, per quanto riguarda l'IRPEF, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «flat tax» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento di settori importanti come la scuola o la sanità;

pertanto si rileva l'opportunità di sostenere, anche con misure incentivanti di natura fiscale, per le spese in cultura, prioritariamente i nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, con l'obiettivo di sostenere in tal modo anche il comparto dei beni e dei consumi culturali,

impegna il Governo: ~~AD ADOTTARE ULTERIORI INICIATIVE LEGISLATIVE VOLTE~~
ad introdurre, anche gradualmente, vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in cultura, come per i biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici, musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere.

ORRICO, AMATO, CASO, CHERCHI, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

in sede di esame del Disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale" (1038),

premessso che:

il provvedimento de quo prevede modifiche IRPEF, IRES e IVA, semplificazioni fiscali e potenziamento della compliance, revisionando molti aspetti del sistema tributario;

in particolare, l'articolo 12, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e, in tale ambito, il Governo intende, inter alia, progressivamente sopprimere o rimodulare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

considerato che:

l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (c.d. collegato ambientale), dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predisponga, con cadenza annuale, un «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli»;

la quinta edizione del citato Catalogo stima, nel corso del 2021, 18,6 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Favorevoli (SAF) e 22,4 miliardi di euro per i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) (quelli di incerta classificazione a 11,5);

fra i sussidi dannosi, i sussidi alle fonti fossili (FFS) sono stimati in 14,5 miliardi di euro. Si tratta di sussidi che rivestono un ruolo particolarmente significativo in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede internazionale, a cominciare dall'Accordo di Parigi sul clima;

la già citata legge n. 68 del 2015 statuisce che «i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente», questa definizione converge con quella dell'OCSE, ampiamente condivisa dalla maggior parte della comunità scientifica;

valutato altresì che:

nella citata quinta edizione non sono stati rinnovati, i SAF inerenti l'Agevolazione per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici (AL.SI.19); Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (AL.SI.21); Credito d'imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali (AL.SI.22); Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi (AL.SI.31); Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso (AL.SI.32); Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti (AL.SI.33); Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (AL.SD.06);

la revisione della fiscalità ambientale è la chiave di volta per regolamentare tutte quelle attività che hanno un possibile impatto ambientale, senza tuttavia essere penalizzate da un punto di vista economico, ma anzi aprendo nuove opportunità di sviluppo. Introdurre nuovi sussidi ambientalmente favorevoli è un modo intelligente per favorire un'industria più sostenibile, per rilanciare il sistema-

paese in linea con gli obiettivi nazionali della Strategia per lo sviluppo sostenibile, con il PNRR, il PNIEC, il Piano per la transizione ecologica e il pacchetto 'Fit for 55' dell'Ue";

la transizione ecologica non può basarsi solo su strumenti regolamentari e su divieti, o contare esclusivamente su approcci volontari e buona educazione; ma è necessario il ricorso a strumenti economici che coprano le esternalità ambientali, segnalino la scarsità delle risorse, orientino consumi e produzioni, contrastando la perdita di biodiversità, tutelando mari e oceani, arricchendo il capitale naturale, bloccando i cambiamenti climatici;

il catalogo rappresenta uno straordinario strumento di analisi e valutazione per il decisore pubblico, a cui è affidato il compito di decidere sulla possibilità e opportunità di una rimozione dei SAD, su una loro riforma e trasformazione in SAF, o su un rafforzamento dell'efficacia dei SAF, avviando così una irrinunciabile riforma fiscale ambientale più incisiva;

impegna il Governo: IN SFORZA DI ESECUZIONE DELLA DELEGA

ad adottare ^{MISURE} iniziative volte a sviluppare una fiscalità favorevole alla transizione verso la decarbonizzazione del sistema economico e produttivo, che persegua in modo efficace la progressiva eliminazione dei sussidi dannosi all'ambiente, destinando - per i settori di riferimento - le relative risorse all'incentivazione di processi produttivi e di consumo con minore impatto ambientale, in coerenza con le indicazioni del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

COSTA SERGIO, FONTANA ILARIA, L'ABBATE, MORDINO, SANTILLO, PAVANELLI,
APPENDINO, CAPPELLETTI, TODDE, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale;

premesse che:

la revisione del sistema fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee;

in Italia il settore dei trasporti è il principale responsabile delle emissioni climalteranti e tra i primi driver delle importazioni di petrolio, da cui dipende ancora al 93%. Pesa più di un quarto delle oltre 400 milioni di tonnellate di CO2 emesse a livello nazionale nel 2019, ed è l'unico settore che dal 1990 ha aumentato le sue emissioni, invece di diminuirle. Le auto sono responsabili delle emissioni da trasporto stradale per circa il 70% e assorbono circa la metà della spesa annua per l'importazione di greggio;

la crisi economica e gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità urgente per l'Italia di affrancarsi dalla dipendenza energetica estera;

nel corso della seduta del 26 giugno 2023, il vice ministro Maurizio LEO ha dichiarato che il governo prevede il riordino del sistema fiscale dell'auto, con un intervento di razionalizzazione del settore più ampio e inteso alla complessiva revisione di un sistema che appare oggi disordinato;

nella maggior parte degli Stati Membri un numero preponderante di misure fiscali applicate sull'auto sono state parametrare ai fattori di emissione di CO2 per chilometro;

considerato che:

la revisione della fiscalità delle flotte aziendali, orientata a una maggiore sostenibilità ambientale, rappresenta un impegno essenziale per la decarbonizzazione del settore su strada. I veicoli aziendali, mediamente contraddistinti da maggiore percorrenza annua, risultano più emissivi di quelli dei privati (in Italia, il 41% delle nuove immatricolazioni del settore emette il 58% dei gas serra);

le aziende mostrano inoltre maggiore responsività alle modifiche alla tassazione specifica, dimostrata dalla maggiore penetrazione dei veicoli elettrici nel parco auto corporate in Paesi che hanno policy fiscali specifiche, quali il Belgio, la Gran Bretagna e l'Austria;

la penetrazione di veicoli a zero emissioni, in questo segmento del mercato, si è già dimostrata in altri Paesi e Stati Membri di grande importanza per la decarbonizzazione del parco circolante nel suo complesso, rappresentandone una sorta di volano. Va ricordato che le auto aziendali vengono di norma rivendute sul mercato di seconda mano dopo un tempo di utilizzo di 36-48 mesi, pertanto le flotte aziendali possono rappresentare un importante bacino per la creazione di un mercato dell'usato composto da veicoli puliti, relativamente "giovani" e ovviamente, in termini economici, più accessibili ai consumatori;

le misure di sostegno all'acquisto di veicoli "non inquinanti", così definiti nel "DL Energia" decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, si sono rivelate inefficaci per la promozione dei veicoli a zero emissioni - come dimostrato dai dati di mercato - mancando di orientare concretamente i consumatori, e con loro il Paese tutto, nella transizione alla mobilità sostenibile;

vincolare l'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali ad un parametro emissivo di CO2 rappresenta uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento gli obiettivi climatici concordati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili e più efficienti, riducendo il fabbisogno energetico del Paese; specificamente per quanto attiene alle aziende, tale vincolo supporta le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante e favorisce l'abbassamento dei costi di gestione e manutenzione delle flotte;

vincolare l'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali ad un parametro emissivo permetterà poi di aumentare la domanda di vetture elettriche, al fine di sostenere i costruttori nel rispetto del target di emissioni medie della propria flotta di 95 g CO2/km (NEDC), evitando le sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2019/631;

impegna il Governo:

ad adottare una revisione della fiscalità per le vetture utilizzate da imprese e professionisti, che assuma la classe emissiva dei veicoli come parametro di regolazione, stimolando così la diffusione di tecnologie a basse emissioni e riconoscendo la funzione di promozione della mobilità sostenibile.

CAPPELLETTI, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premessi che:

l'articolo 13, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma il sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento;

nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due principi di delega: il primo volto a prevedere l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; il secondo contenente la previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;

considerato che:

1,5 milioni di famiglie sono coinvolte nel disturbo da gioco d'azzardo grave, coinvolgendo spesso intere comunità e facendo del nostro Paese il primo in Europa per gioco d'azzardo (il quarto nel mondo);

la raccolta dal gioco d'azzardo ha toccato il record nel 2019, con 110 miliardi;

dopo la flessione avutasi nel 2021 in conseguenza della pandemia, nel 2022 è stato superato il livello del 2019, con un valore stimato fra i 130 e 140 miliardi;

recentissimi studi denunciano la ripresa del gioco d'azzardo soprattutto fra i minori. Il fenomeno porta a prevedere, negli anni immediatamente a venire, una recrudescenza dei fenomeni sociali di patologia e disagio tra adulti, giovani e minorenni;

sul piano costituzionale e ordinamentale, i principi di tutela della salute, della famiglia, del risparmio e della sicurezza debbono intendersi sovraordinati all'interesse erariale, come in più occasioni evidenziato dalla Corte costituzionale;

con la deliberazione del 30 dicembre 201, n. 23, n. 2021/G, la Corte dei Conti ha evidenziato l'utilità di preservare quelle norme a carattere dissuasivo che prescrivono, ad esempio, il divieto assoluto di pubblicità e forme di avvertimento del rischio di dipendenza da gioco, la cui osservanza potrebbe anche essere resa più stringente, raccomandando altresì di assicurare l'equilibrato bilanciamento tra obiettivi di natura contabile e finanziaria e gli obiettivi connessi alla tutela dei consumatori del gioco d'azzardo per prevenire la diffusione della patologia ad esso connessa (anche mediante il dimensionamento dell'offerta, la definizione di distanze minime tra le sale da gioco e di queste ultime rispetto ai luoghi sensibili, la regolamentazione di verifiche periodiche dei requisiti dei concessionari, l'avvio di iniziative ad hoc di informazione e formazione, tese a prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, l'osservanza della disciplina relativa alle forme di avvertimento del rischio di dipendenza

da gioco d'azzardo e al divieto assoluto di pubblicità) nonché rafforzando, al contempo, l'azione nelle diverse tipologie di controllo finalizzate alla tutela della legalità;

secondo le risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022, le famiglie sono la prima vittima del gioco d'azzardo, e in particolare lo sono i soggetti fragili (minori, anziani, persone con disabilità...) che ad oggi non trovano ancora specifiche risorse di aiuto nel sistema dei servizi. Secondo gli esperti dell'Osservatorio "un'area da includere nell'adeguamento delle Linee d'azione riguarda lo specifico ambito di presa in carico terapeutica, sociale e finanziaria dei prossimi, in particolare dei familiari, che sono gravemente impattati dal comportamento di gioco d'azzardo disturbato di un congiunto, sebbene per via indiretta. La ricerca mostra infatti come la perdita in qualità della vita e benessere di questo gruppo di persone sia rilevante, assuma una valenza traumatica, generi costi individuali e sociali particolarmente ingenti e necessiti pertanto di interventi appropriati e specialistici di presa in carico loro destinati, al di là della cura rivolta ai giocatori eccessivi loro prossimi";

impegna il Governo:

ad adottare misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile dando piena attuazione alla deliberazione della Corte dei conti del 30 dicembre 2021²¹, n. 23, n. 2021/G, e alle risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022.

QUARTINI, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

AC 1038-A
Ordine del giorno

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesso che:

l'articolo 16 interviene in materia di procedimenti di riscossione e rimborso;

considerato che:

in materia di riscossione e rimborso di tributi, il quadro normativo vigente prevede l'applicazione di tassi di interesse diversificati in base alla tipologia di procedimento e di tributo;

si contano oltre 7 diversi tassi di interesse applicati che vanno dal 2% al 5%;

il legislatore ha provato ad intervenire per ben due volte nel 2015 e, da ultimo, nel 2019 al fine di razionalizzare la normativa sui tassi di interesse;

Impegna il Governo:

a razionalizzare e uniformare gli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, determinando una misura unica del tasso di interesse, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

CAROTENUTO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

35

A.C. 1038-75-A

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesse che:

l'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari;

si prevede di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria mediante norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate ad una completa digitalizzazione del processo nonché l'utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali;

Impegna il Governo: AD ADOTTARE ULTERIORI INIZIATIVE VOLUTE

al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, *A* istituire una "Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria", consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita.

D'ORSO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

36

A.C. 1038-75-A

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesse che:

si persegue l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo la riduzione degli oneri documentali nonché nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza e percorsi facilitati di accesso ai servizi;

ritenuto che:

è necessario semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti anche con riferimento all'accesso agli incentivi, alla fine di garantire l'equità di accesso alle misure riducendo al contempo gli oneri a carico del contribuente;

impegna il Governo:

al fine di favorire la parità di accesso agli incentivi fiscali, prevedere il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante il pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria.

DONNO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

37

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premessi che:

l'articolo 2 persegue l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo la riduzione degli oneri documentali nonché nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza e percorsi facilitati di accesso ai servizi;

l'articolo 4 stabilisce altresì che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente tra i quali il rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto;

l'obiettivo è favorire, quale canale privilegiato di riscossione del carico fiscale, l'adempimento spontaneo;

si prevede a tal fine anche il potenziamento dell'utilizzo di tecnologie digitali al fine di massimizzare i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti anche nell'ambito del contrasto all'evasione fiscale;

considerato che:

la legge di bilancio 2020 ha previsto che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini;

Impegna il Governo:

introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo da parte del contribuente e prevenire le violazioni della normativa tributaria.

ASCARI, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesso che:

gli articoli 5, 6 e 7 intervengono rispettivamente sui principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti, nonché per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto;

considerato che:

l'articolo 5 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 prevede regimi speciali per la determinazione delle imposte sui redditi e dell'IVA a favore degli esercenti attività agrituristiche e tale disposizione - che non è mai stata modificata dalla data della sua entrata in vigore, né risulta abrogata - disciplina i due regimi speciali per coloro «che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730»;

la legge n. 730/1985 è stata poi abrogata dall'articolo 14 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006, che definisce nel dettaglio le attività agrituristiche, ma che non tocca la disciplina di cui all'articolo 5 della legge 413 del 1991 (cui rinvia l'articolo 7 della legge 96/2006);

rilevato che:

per tutte le attività agricole connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile sono stati introdotti specifici regimi fiscali forfettari;

in particolare, per le attività connesse di fornitura di beni o servizi, cui sono riconducibili le attività agrituristiche, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 350/2003, ha introdotto nel TUIR l'articolo 56-bis, comma 3, in virtù del quale «il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento»;

il medesimo articolo 2 della legge n. 350/2003, con il comma 7, ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1973 l'articolo 34-bis in virtù del quale, per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 C.C., l'IVA è dovuta forfettariamente nella misura del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili,

le due nuove norme introdotte in materia di imposte sui redditi e di IVA dalla legge n. 350 del 2003 sono indipendenti l'una dall'altra, rappresentano regimi naturali e possono essere derogati per opzione verso i regimi ordinari;

ritenuto che:

un soggetto esercente attività agricola connessa di fornitura di servizi (si pensi all'esempio ad un imprenditore agricolo che con le sue macchine agricole si occupa di lavorazioni dei terreni per conto terzi) può liberamente adottare il regime IVA naturale di cui all'articolo 34-bis del D.P.R. n. 633/1972 e optare, ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito nei modi ordinari (o viceversa regime IVA ordinario e regime forfettario per le imposte sui redditi):

tale libertà di scelta di regime, non vincolata dalla scelta inerente al regime dell'altra imposta, non è contemplata per le attività agrituristiche;

pertanto, alla luce dell'exkursus normativo delineato, dovrebbe ritenersi che già oggi gli articoli 56-bis del TUIR e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972, come aggiornati dall'articolo 2, commi 6 e 7, della

legge n. 350/2003, siano destinati anche a coloro che esercitano le attività agrituristiche di cui alla legge n. 96/2006;

data la mancata abrogazione espressa della norma del 1991, è evidente quanto, specie alla luce delle disposizioni previste dalla legge delega in esame, sia necessario uniformare il trattamento per tutte le attività di fornitura di servizi comprese quelle «di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»;

Impegna il Governo:

ad uniformare i regimi forfettari per le attività agricole connesse di fornitura di beni e servizi, in particolare prevedendo un unico regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito, al fine di superare il diverso trattamento, rispetto alle altre attività connesse, destinato oggi all'agriturismo.

CARAMIELLO, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

39

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge " Delega al Governo per la riforma fiscale" (1038),

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame individua i principi generali riferiti all'ordinamento tributario nazionale, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;

il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1 aprile 2021, n. 46 recante "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.", ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico con l'obiettivo di semplificare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità e di procedere ad una complessiva riorganizzazione del *welfare* familiare;

di fatto l'assegno unico e universale, dunque, sostituisce i benefici che erano previsti per i genitori lavoratori, tra i quali le detrazioni per i figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

tuttavia, nella scorsa legislatura, in diverse sedi, è stato rilevato un vuoto normativo: in particolare, durante l'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (A.G.333), la XII Commissione della Camera, in sede di parere ha espresso la seguente osservazione: *"Sempre in riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, si segnala la condizione di alcuni cittadini italiani residenti all'estero. I cosiddetti «non residenti Schumacker» possono attualmente fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e quindi anche per i figli a carico, in quanto producono più del 75 per cento del loro reddito complessivo in Italia e a patto che non usufruiscano di analoghi benefici dal Paese di residenza. Inoltre, alcuni soggetti residenti all'estero, anche non cittadini italiani, tra i quali anche i lavoratori a contratto operativi presso la rete del MAECI, ottengono oggi prestazioni, come gli assegni al nucleo familiare, in applicazione sia della normativa italiana in materia che di accordi bilaterali e multilaterali (regolamenti comunitari) di sicurezza sociale stipulati dall'Italia, cioè di strumenti giuridici sovranazionali che si impongono sulle legislazioni nazionali. Si ritiene pertanto opportuno prevedere le necessarie disposizioni affinché si salvaguardi anche con l'assegno unico e universale il valore di tali benefici a favore dei soggetti di cui sopra, i quali diversamente non potrebbero fruirne, in assenza del requisito di residenza e domicilio in Italia."*

sempre durante la scorsa legislatura, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (c.d. decreto semplificazioni), la III Commissione della Camera, in sede consultiva, con riferimento all'articolo 38 del provvedimento, concernente misure di sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, segnalava l'opportunità di individuare misure di sostegno per il nucleo familiare da destinare al personale a contratto in servizio presso la rete estera;

ad oggi tale *vulnus* normativo, che esclude dal beneficio delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia i figli minori di 21 anni del personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non risulta colmato;

durante l'esame della Legge di bilancio 2023, nella seduta del 23 dicembre 2022, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/00643-bis-AR/182 che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo: *"ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'estensione del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia anche ai figli minori di 21 anni del personale a contratto negli uffici all'estero del MAECL, al fine di garantire e sostenere la genitorialità."*;

il disegno di legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno citato;

impegna il Governo: *DO ADOTTARE ULTERIORI INIZIATIVE NORMATIVE VOLTE*

a dare urgentemente seguito all'impegno dell'ordine del giorno n. 9/00643-bis AR/182, integralmente richiamato in premessa, al fine di superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del DPR 18/67 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis.

ONORI, LOMUTI, FENU, LOVECCHIO, ALIFANO, RAFFA

40

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza;

tra le principali misure che Governo dovrà assumere nell'esercizio della delega si segnala l'incremento dell'efficienza del sistema nazionale della riscossione, semplificandolo attraverso: una pianificazione annuale delle procedure di recupero; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse; la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento; la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione; l'incremento dell'utilizzo delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi; la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione; il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento;

si prevede inoltre che nell'esercizio della delega dovrà essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

si precisa altresì che nell'introdurre il nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità;

impegna il Governo

a specificare nei decreti legislativi delegati che nel trasferimento delle risorse umane sia salvaguardata la posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale delle medesime.

DE PALMA, D'ATTIS, CAROPPO, PATRIARCA

41

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, prevedendo misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio;

nell'ambito di tali principi il legislatore delegato è tenuto anche al potenziamento e alla semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo, pure attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime;

al riguardo si prevede:

- a) un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente e in modo tempestivo ed esauriente, fino alla possibilità di una loro integrale non applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, i cui documenti contabili sono comunque certificati da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
- b) l'individuazione di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l'esistenza dei relativi rischi fiscali;
- c) istituti speciali di definizione in un predeterminato lasso temporale del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;

caratteristica peculiare del regime dell'adempimento collaborativo è quella di instaurare un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, tramite un'interlocuzione costante e preventiva sui comportamenti tenuti dal medesimo contribuente, che giustifica la riduzione di ogni sanzionatoria amministrativa;

impegna il Governo

a prevedere nei decreti legislativi delegati un ulteriore potenziamento degli effetti premiali connessi all'adesione al regime di adempimento collaborativo, al fine di favorire il dialogo e la collaborazione tra fisco e contribuenti ed evitare comportamenti evasivi o elusivi.

RUBANO, DE PALMA, PATRIARCA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessò che:

il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa e stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente;

in particolare, l'articolo 13 rinvia, genericamente, al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;

ad oggi l'obbligo di passare per le procedure di omologazione solo attraverso gli Organismi di verifica identificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta sostanzialmente bloccando l'operatività delle imprese produttrici e/o distributrici degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (video giochi, gru, apparecchi meccanici, elettromeccanici, ecc.) di cui all'articolo 110, comma 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773);

valutato altresì che:

per l'intero comparto, la fase di omologazione può essere superata ammettendo come unico requisito quello dell'autocertificazione, con la quale gli operatori assumono la responsabilità, anche di carattere penale, per le loro dichiarazioni circa la conformità degli apparecchi alle regole tecniche dettate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

dall'introduzione del meccanismo dell'autocertificazione non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ai fini della sua attuazione,

nell'incontro dello scorso 4 luglio con gli operatori del settore lo stesso Governo ha manifestato l'intenzione di supportare il settore semplificando le procedure amministrative inutili;

impegna il Governo

a riordinare, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza, la disciplina riguardante le procedure per l'importazione, la commercializzazione e l'installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica, attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti.

MULE'

43

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

secondo i dati di Banca d'Italia sul turismo internazionale, nel 2019 la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia è stata pari a 44,3 miliardi. Di questi, 7,6 miliardi rappresentano il rammentare relativo alla componente di spesa «shopping» (non tax free) (17,1 per cento del totale);

per ciò che concerne specificatamente i turisti extra-europei, la spesa totale sostenuta in Italia nel 2019 è stata pari a 18,1 miliardi e la quota destinata allo shopping nel 2019 è stimabile in 3,1 miliardi di euro;

negli anni 2020, 2021 e 2022 si è registrato un drastico calo dei flussi turistici extra-europei, tra il 95 per cento in meno (in piena crisi pandemica) e il 50 per cento in meno (nei momenti turistici migliori) rispetto al 2019. Secondo le previsioni ENIT, per il 2022 si prevede un recupero del 55 per cento di turisti extra-Ue rispetto al 2019, per il 2023 un recupero dell'85 per cento (sempre rispetto al 2019) e per il 2024 del 95 per cento;

appare, dunque, evidente la necessità di modificare l'attuale normativa in materia di sgravio dell'IVA sugli acquisti dei turisti internazionali, adeguando la soglia economica minima per accedere al servizio (ferma alle vecchie 300 mila lire, pari ad euro 154,95) alla media degli altri Paesi europei. Oggi l'Italia è – infatti – il Paese con la soglia Tax Free più alta in Europa, mentre gli altri Stati membri l'hanno ridotta o, in alcuni casi, addirittura azzerata utilizzando il sistema come leva competitiva e attrattiva nei confronti dei flussi turistici extra-europei;

la modifica dell'attuale normativa si rende pertanto improrogabile ai fini della crescita dell'intero indotto turistico nazionale, fortemente penalizzato negli ultimi anni dalla crisi pandemica e dagli effetti del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo

al fine di incentivare i flussi di turismo internazionale, a rivedere al ribasso l'attuale soglia di spesa minima per ottenere il rimborso dell'Iva sugli acquisti in Italia da parte di soggetti non residenti e non domiciliati nell'Unione Europea.

SQUERI

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee;

il disegno di legge dispone che il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale;

in particolar modo, l'articolo 7 del provvedimento reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi specifici che il Governo deve rispettare per attuare la delega conferita per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

al comma 1, lettera a) è disposto che uno dei criteri direttivi sia quello di ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, per eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale rispetto alle definizioni recate dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), che sono emersi anche a seguito dei criteri elaborati dalla Corte di Giustizia;

con riferimento al criterio di delega in materia di aliquote IVA, di cui al comma 1, lettera c), questo è finalizzato a prevedere un trattamento IVA tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi simili, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, nel rispetto della normativa IVA armonizzata e della loro rilevanza sociale in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE;

Considerato che:

la vigente normativa IVA in Italia prevede quattro aliquote - attualmente stabilite nella misura del 22 per cento, per l'aliquota ordinaria, e del 4, 5 e 10 per cento, per le aliquote ridotte;

il settore agricolo applica l'aliquota del 4% per la maggior parte dei prodotti destinati all'alimentazione (latte, pasta, olio, burro, farina, frutta, ecc), mentre i prodotti della pesca e quelli a base di pesce scontano, attualmente, l'aliquota IVA del 10% (due volte e mezzo in più dei principali prodotti dell'agricoltura);

la disomogeneità nell'applicazione dell'aliquota IVA esistente tra i prodotti della pesca e i prodotti del settore agricolo appare illogica e iniqua, in quanto trattasi di pari beni meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze generali dei consumatori;

a seguito della ratifica da parte del Consiglio dell'Unione Europea, in data 5 aprile 2022, della Direttiva n. 2022/542/UE che aggiorna le precedenti direttive 2006/112/CE e 2020/285/CE che disciplinano la concessione delle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto a livello europeo, gli Stati membri dovranno, entro il 31 dicembre 2024, allinearsi a tale nuova Direttiva che sarà applicata dal primo gennaio

2025 e ogni stato membro potrà introdurre aliquote ridotte su determinati beni e servizi individuati nell'allegato III della Direttiva tra cui le cessioni dei prodotti alimentari per consumo umano e familiare;

il criterio di delega in materia di aliquote IVA, di cui al comma 1, lettera c) effettua un generico riferimento all'omogeneizzazione delle aliquote Iva, senza specificare i singoli settori economici interessati, come quello della pesca e dell'agricoltura, i quali sono inseriti entrambi nel cosiddetto settore primario,

impegna il Governo

a prevedere espressamente nei decreti legislativi delegati l'equiparazione dell'aliquota IVA applicata ai prodotti del settore ittico a quella applicata ai prodotti agricoli, in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE, stante la necessità di armonizzare e omogeneizzare le aliquote applicabili ai prodotti del comparto agroalimentare, al fine di tutelare alcune categorie di beni e servizi meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale, con finalità di interesse generale, attenuando il carico fiscale sul consumatore finale ed evitando ulteriori complessità che generano un aumento dei costi anche per le stesse imprese del settore.

NEVI, GATTA

45

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame prevede di rimodulare le aliquote della tassazione indiretta. In particolare la lettera a) del comma 1 prevede la riconsiderazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, mentre la lettera c) stabilisce la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

quanto all'IVA la nuova direttiva (UE) 2022/542, di modifica alla previgente direttiva 2006/112/CE, prevede l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032;

quanto alle accise, la previsione (lettera d) del comma 1 è quella di procedere alla riduzione dei sostegni ambientalmente dannosi. Di conseguenza è prevedibile l'aumento delle accise sui carburanti, la riduzione dei benefici fiscali sul gasolio agricolo, su quello per l'autotrasporto e, più in generale, la revisione di tutti i sussidi di tale natura;

nella edizione 2023 del Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) recentemente pubblicato le agevolazioni definite SAD per la sola agricoltura messe in discussione (gasolio per l'agricoltura e la pesca, IVA agevolata sull'energia elettrica e i prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e pesca, l'IVA agevolata per prodotti fitosanitari), superano il miliardo e mezzo di euro. Se venissero soppresse i maggiori oneri a carico del comparto agricolo si scaricherebbero sui prezzi dei generi alimentari;

nel Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021 dalla Commissione finanze della Camera nel paragrafo 2.11 «Il fisco per la transizione ecologica» si prevede tra gli obiettivi della riforma:

b) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, evitando aggravii di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

d) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale – a parità di gettito – in coerenza con le linee guida europee di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica;

la commissione Attività produttive (X), nel suo parere sul provvedimento in esame ha confermato tale impostazione;

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere *a*, *c*) e *d*), sulla tassazione dei prodotti energetici, a tener conto dell'opportunità di evitare effetti penalizzanti per famiglie e imprese, al fine di evitare non solo impatti inflattivi, ma anche fenomeni di povertà energetica e di desertificazione industriale, evidenziando gli effetti delle modifiche introdotte nelle analisi di impatto della regolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 e prevedendo la contestuale adozione di opportuni incentivi e sostegni, volti a garantire la neutralità degli effetti di tale parte della riforma sulla società e sull'economia.

CASASCO, SQUERI, POLIDORI

46

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame accelera il processo di digitalizzazione del fisco, con l'obiettivo di ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, con nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi digitali, nell'ottica di un cambiamento culturale nei rapporti tra fisco e contribuente;

in particolare, l'articolo 14 in materia di procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti prevede, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, di "incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini" (comma 1, lettera g);

in tale ambito due servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni svolgono un ruolo fondamentale:

1) il «cassetto fiscale», cioè il servizio che consente al contribuente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, può rivestire un ruolo centrale di interscambio di informazioni tra fisco e contribuente. Attualmente il modello gestionale che sottende l'utilizzabilità dei dati contenuti nel cassetto fiscale è rigido e non permette se non tramite terzi allo scopo incaricati di potersi interfacciare agevolmente con i propri dati e i propri pagamenti, né di poterli elaborare. Per implementare le funzionalità, al servizio del contribuente, del cassetto fiscale era stato accolto il 22 giugno 2022 l'ordine del giorno 9/3343-A/23 alla delega fiscale della scorsa legislatura;

2) a partire dal 6 luglio 2023 è operativo a tutti gli effetti il «domicilio digitale», necessario per ricevere le comunicazioni con valore legale, quali raccomandate e cartelle esattoriali. E' operativo l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) e sono dematerializzate tutte le comunicazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione;

la Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che permette di mandare e-mail con valore legale, equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Poiché il servizio PEC è affidato a privati in caselle con limiti di capienza, si pone il problema della conservazione dei dati e della validità legale, prima garantita dalle comunicazioni cartacee, dei documenti conservati. Si tratta in definitiva di risolvere i problemi connessi alla dematerializzazione;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di implementare le funzionalità del cassetto fiscale di ciascun contribuente, consentendo all'Agenzia delle entrate di introdurre protocolli, rigorosamente validati in termini di sicurezza delle informazioni che consentano allo stesso di elaborare i propri dati, ricavandone informazioni utili all'interscambio di dati con il fisco e alla propria attività;

a individuare le soluzioni che consentano al contribuente di conservare in formato legalmente valido le PEC intercorse con le Pubbliche Amministrazioni per il tramite del «domicilio digitale», al fine di evitare i rischi di perdita di dati dovuta ai limiti di capienza delle caselle PEC, alla gestione privata delle stesse e più in generale ai rischi connessi alla gestione di grandi masse di dati dematerializzati.

TASSINARI, DE PALMA, RUBANO

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10 elenca i principi e i criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall'IVA, con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di bollo e alle tasse automobilistiche, che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega;

nell'ambito di tali principi si prevede, tra l'altro, l'introduzione di un'imposta unica, eventualmente in misura fissa, in sostituzione dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;

sebbene tale misura sia apprezzabile, si ritiene opportuno anche l'introduzione del principio di neutralizzazione dell'imposta di registro nella fase di produzione dei processi di rigenerazione urbana (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a favore degli acquisti di immobili da parte degli operatori specializzati);

la rigenerazione urbana, infatti, è uno dei temi fondamentali per lo sviluppo del territorio, che necessita dell'uso della leva fiscale per la sua piena attuazione. Pertanto la delega fiscale è l'occasione giusta per l'inserimento di un principio generale di detassazione di tali operazioni;

solo in tal modo si renderebbero fattibili operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, altrimenti bloccate dall'attuale prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d'acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e spesso non più idoneo all'uso consentito;

si tratterebbe, in sostanza, di introdurre in via strutturale quanto previsto, sino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, che consentiva l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) ai trasferimenti di immobili da demolire e ricostruire, o da ristrutturare, e destinare alla vendita entro i successivi dieci anni;

impegna il Governo

a favorire i processi di rigenerazione urbana garantendo la neutralizzazione dei tributi indiretti nella fase di acquisto di immobili da rigenerare da parte degli operatori specializzati, attraverso l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti immobiliari nell'ambito di operazioni di valorizzazione edilizia.

MAZZETTI, CORTELAZZO, DE PALMA

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 prevede una generale revisione dell'IRES basata su specifici criteri direttivi, tra i quali, la revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali (comma 1, lettera c);

tale misura è particolarmente apprezzabile poiché in questo contesto potrebbe trovare spazio un auspicato intervento sugli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli immobili destinati alla vendita che, a seguito del recepimento della Direttiva ATAD, sono anch'essi divenuti deducibili nei limiti del 30% del ROL;

in tale ambito sarebbe opportuno ripristinare il meccanismo vigente sino al 2018, che ammetteva la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli "immobili merce", qualora risultassero iscritti in bilancio ad aumento del costo degli stessi;

ciò non inficerebbe comunque l'obiettivo della Direttiva ATAD che è quello di evitare operazioni elusive all'interno di gruppi societari, come confermato dal citato comma 1, lettera c), dell'articolo 6;

tale principio andrebbe introdotto ora più che mai, tenuto conto che nell'ultimo quinquennio, nell'esercizio dell'attività edile, è fortemente aumentato il ricorso all'indebitamento, con conseguente aggravio del costo fiscale netto a carico degli operatori economici in termini di gestione finanziaria dell'attività;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, nell'ambito della revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, l'integrale deducibilità degli interessi relativi a prestiti contratti per la costruzione o la ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa.

CORTELAZZO, MAZZETTI, DE PALMA

49

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge per la riforma fiscale, contiene importanti misure anche in materia di riordino della tassazione del settore automobilistico, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo;

al riguardo, si segnala che fino al 1° settembre 2019 l'attività didattica delle aziende classificate con il codice ATECO 85.53.00 (Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche) era riconosciuta tra quelle cui si riconosceva il diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10/20 del DPR 633/72;

in seguito l'amministrazione finanziaria, con propria Risoluzione nr. 79E e con l'intento di applicare i principi affermati nella sentenza della CGUE (Corte di Giustizia Europea) del 14.03.2019, Causa C-449/2017, (nella quale il Giudice unionale ha affermato che l'attività svolta dalle autoscuole non rientrerebbe nel regime di esenzione applicabile alle prestazioni didattiche, come previsto dalla Direttiva CE n. 112 del 2006) ha sostenuto l'imponibilità ai fini IVA delle prestazioni rese dalle autoscuole tanto *pro futuro*, quanto per il passato in relazione agli anni di imposta, che risultavano ancora accertabili (quindi dal 2014 al 2019 compreso) chiedendo alle autoscuole di versare l'imposta retroattivamente mai applicata né richiesta alla propria clientela;

avverso all'atto dell'Agenzia delle entrate, gli operatori del settore e pubblica opinione rilevarono l'iniustizia della richiesta, coinvolgendo la scorsa legislatura il Parlamento nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2020, nonché la Commissione Finanze, attraverso audizioni e dibattiti a cui parteciparono anche i rappresentanti della medesima Agenzia;

all'esito dei riscontri, la Commissione Finanze e il Parlamento si espressero nel senso di

- a) determinare e sancire l'assoluta inapplicabilità retroattiva del dispositivo della sentenza comunitaria, di fatto rendendo inefficaci e prive di validità le richieste in tal senso già avanzate dall'Amministrazione Finanziaria alle aziende del settore interessato;
- b) stabilire, alla luce dei rilievi unionali, che l'imposta sul valore aggiunto fosse applicata alle prestazioni didattiche rese dalle Autoscuole, Scuole

di Pilotaggio e Nautiche solo a decorrere dal successivo esercizio 2020, e comunque limitatamente alle prestazioni finalizzate al conseguimento; l'articolo 10/20 del DPR 633/72 venne di conseguenza appositamente novato con l'articolo 32, commi 1, 2 e 5 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 mediante l'introduzione dell'ultimo periodo che testualmente recita "Le prestazioni di cui al periodo precedente (ovvero le "prestazioni didattiche di ogni genere") non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti guida per i veicoli delle categorie B e C1";

il sottoscrittore del presente atto evidenzia inoltre che l'Agenzia delle entrate, per il tramite di proprie diverse articolazioni territoriali, ha negli ultimi mesi avviato nuovi accessi, acquisizioni di documentazione, redazione di processi verbali e richieste di pagamento alle aziende esercitanti l'attività di Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche per IVA non applicata sui corsi di formazione eseguiti dal 2020 ad oggi, destinati alla preparazione per il conseguimento di patenti diverse da quelle di cui alla e categorie B e C1;

- l'amministrazione finanziaria argomenta le sue attuali richieste richiamando le motivazioni della sentenza comunitaria, senza tuttavia tener conto che:
 - I) dalla citata sentenza ad oggi è intercorsa la citata novazione normativa appositamente disposta dal Legislatore che ha preso atto del pronunciamento della CGUE;
 - II) a sua volta, la Sentenza della Corte di Giustizia Europea fa riferimento alla non applicabilità dell'esenzione per "l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, (..), ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1";
 - III) come già ai tempi dell'emanazione della Risoluzione 79/E del 2019 - l'Agenzia delle Entrate estende con interpretazione unilaterale l'imponibilità, in forma generica, "all'attività resa dall'autoscuola" tout-court, del tutto incurante del fatto che il Legislatore ha nel frattempo risposto alla necessità di adeguamento normativo con la citata novellazione dell'art. 10/20 del DPR 633/72, individuando con rare e non casuali precisione e puntualità le fattispecie di operazioni didattiche rese dalle autoscuole per le quali NON dovesse essere riconosciuto il beneficio dell'esenzione (e, quindi, per quanto detto, limitando l'applicazione dell'imposta ai soli corsi finalizzati all'ottenimento delle patenti di categoria B e C1"); in ciò contravvenendo, tra l'altro, al principio di gerarchia delle leggi per le quali le norme di legge ordinarie prevalgono sempre su circolari, risoluzioni ed interpretazioni normative;

anche nella non dimostrata ipotesi di discrasia tra il testo della sentenza della Corte Europea e l'apposita modifica normativa applicata dal legislatore, la fase di armonizzazione fiscale attiene sempre e comunque alle scelte del Parlamento (prive, sempre, di effetto retroattivo) e che non a caso il piano di armonizzazione fiscale, costituisce il primo dei pilastri fondativi su cui poggia il progetto di delega fiscale sul quale il Parlamento è chiamato a pronunciarsi;

l'effetto di un improvviso aumento del 22% del costo delle prestazioni didattiche (ad esclusivo beneficio della fiscalità e ad invarianza di ricavo per gli operatori del settore) verrebbe ad incidere, in un quadro già difficile che impone a contribuenti e famiglie l'aumento dei costi complessivi di gestione e mantenimento, sulla misura delle spese finalizzate all'acquisizione (in particolare per minori e giovani nella fase di acquisizione della patente per la guida di ciclomotori e moto) di nozioni di educazione e sicurezza nella circolazione, nell'insegnamento dei primi interventi di soccorso, nella spiegazione e acquisizione dei devastanti effetti dell'uso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti sui riflessi e sulla capacità di percezione e concentrazione nella guida, rischiando così di determinare molteplici rinunce alla partecipazione ai corsi di educazione e formazione;

studi internazionali e rilevazioni statistiche ed oggettive dimostrano l'inversa proporzionalità esistente tra la frequentazione di corsi di educazione alla guida ed alla sicurezza ed il numero di incidenti provocati;

una scelta nel solco di quanto impropriamente richiesto dall'amministrazione finanziaria, riducendo per ragioni economiche l'accesso ai corsi di educazione e formazione alla guida istituzionalmente affidati alle Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche sarebbe in forte controtendenza con gli obiettivi dell'Unione Europea di ridurre del 50% il numero degli incidenti e vittime entro il 2030 per arrivare al 2050 con zero morti sulle strade;

proprio in questi mesi, a dimostrazione della correlazione sopra evidenziata tra formazione e sicurezza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, decreto legge 10 settembre 2021, n. 121) ha attivato il "Buono Patenti per l'autotrasporto", finalizzato a riconoscere una contribuzione a fondo perduto fino all'80% del costo sostenuto da quanti abbiano con profitto seguito i corsi formativi ed acquisito un titolo di guida abilitante l'esercizio della conduzione di mezzi professionali di trasporto di persone e cose;

la Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati, nel riaffermare il primato delle disposizioni legislative, ha confermato la validità della lettera dell'articolo 10/20 del DPR 633/72 nella sua ultima formulazione secondo la quale, tra le prestazioni didattiche cui non è riconosciuta l'applicazione dell'esenzione dall'IVA non rientra "l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti guida per i veicoli delle categorie B e C1":

impegna il Governo

a prevedere nel corso della legislatura, l'introduzione di misure anche di tipo normativo, volte a:

- segnalare agli organi dell'amministrazione finanziaria la necessità di operare secondo corretta applicazione della suddetta norma, non altrimenti interpretabile;
- caducare, con effetto immediato, ogni verifica, accertamento o contenzioso in essere nei confronti di imprese esercitanti l'attività di "Autoscuola, Scuole di Pilotaggio e Nautiche" che abbiano come obiettivo la richiesta di pagamento dell'IVA per prestazioni didattiche diverse da quelle finalizzate alla formazione per il conseguimento delle patenti di categoria B e C1;
- rinviare l'introduzione dei provvedimenti previsti dal provvedimento in esame sulla delega fiscale, in materia di armonizzazione fiscale IVA, relativamente ad ogni ulteriore e differente decisione circa il trattamento da corrispondere alle prestazioni didattiche complessivamente rese dalle Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche.

Osnato

50

A.C. 1038-A

Ordine del giorno

La Camera,

premesso che:

il sistema fiscale italiano è divenuto negli anni sempre più iniquo a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'imposta progressiva, indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme, caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza rinunciando a qualunque idea di riordino del sistema, consolidando l'assetto corporativo, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti;

l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario ma, al contrario, l'intervento del Governo premia la rendita e nasconde il rischio di vedere ridotti i servizi essenziali sottraendo risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a partire da sanità, scuola e infrastrutture;

in materia di contrasto all'evasione, la riforma introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, "istituti speciali di definizione" che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

il fisco è un elemento fondamentale del patto con i cittadini ed è entrato in profonda crisi, con regimi di favore e una evasione crescente,

impegna il Governo

a programmare e realizzare, in coincidenza con l'esercizio della delega, una vasta campagna di opinione utilizzando il servizio pubblico radio-televisivo, media tradizionali (giornali, radio, emittenti commerciali) e *new media*, per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'impatto delle diverse forme di evasione ed elusione fiscale sulla tenuta dei servizi pubblici essenziali a partire da sanità, scuola e infrastrutture.

CUPERLO

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee;

il disegno di legge dispone, tra l'altro, che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia in materia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del temperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose;

in particolar modo, l'articolo 13 del provvedimento conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla dislocazione territoriale degli esercizi, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, ed alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze;

al comma 2, lettera b), del medesimo articolo è disposto che uno dei criteri direttivi specifici sia quello di disciplinare adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di consentire ai partecipanti alle procedure di affidamento delle relative concessioni la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi sull'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

Considerato che:

numerose Regioni e Province Autonome italiane hanno legiferato in modo disomogeneo tra loro e disallineato con le disposizioni nazionali in materia concessoria, creando disparità e diverse zone di concentrazione dell'offerta rispetto ad una domanda diffusa di prodotti di gioco con vincite in denaro;

la legge provinciale n° 13/2015 della Provincia Autonoma di Trento ha generato numerose controversie giudiziarie in merito alla collocazione sul territorio delle attività di gioco;

la L.R. n. 5 del 2013, e le successive Determinazioni regionali attuative della Regione Emilia-Romagna, che rendono operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito entro una distanza di 500 metri da luoghi sensibili, sono pure oggetto di svariate controversie legali ed al contempo della chiusura di decine di punti vendita e della perdita di lavoro di centinaia di occupati;

il parere del Consiglio di Stato n. 01057/2019 relativo alla richiesta dell'Ufficio legislativo - Finanze del MEF riguardo le procedure di selezione per l'affidamento delle nuove concessioni di scommesse ha di fatto bloccato la preparazione di tale procedura in mancanza dell'attuazione dell'intesa Stato - Regioni del 2017 del 7 settembre 2017 (rep. atti n. 103/CU), rilevando diverse criticità, in primis in merito ai rapporti con le autonomie territoriali;

il criterio di delega in materia di pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco non specifica che tale disciplina si applichi a tutte le tipologie di giochi con vincite in denaro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei decreti legislativi delegati:

- a) il mantenimento di una equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta fisica di gioco al fine di evitare il formarsi di aree nelle quali l'offerta dei singoli prodotti di gioco pubblico sia totalmente assente o eccessivamente concentrata;
- b) la tutela, nell'interesse erariale del miglior espletamento delle future procedure selettive, degli avviamenti già esistenti, stante la già avvenuta riduzione dei punti vendita legali degli ultimi anni, attraverso il mantenimento dell'attuale distribuzione dell'offerta dei differenti prodotti regolamentati e del riequilibrio della stessa nelle aree territoriali in cui essa non sia coerente con i parametri demografici ed economici;
- c) la limitazione - ancora in relazione alle future procedure selettive - della possibilità di avviare nuovi punti di vendita rispetto agli attuali, eccetto nel caso in cui non si verificano spostamenti degli attuali punti o nel caso in cui nuovi punti siano insediati in zone dei comuni interessati oggi non presidiate dall'offerta legale dei singoli prodotti di gioco in concessione.

CATTANEO

Ordine del giorno
C1038-A

La Camera,
premessi che:

il testo in esame reca delega al governo per la riforma fiscale per l'adozione di importanti misure finalizzate a riformare il sistema di tasse e imposte nazionale;

l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) vede un'applicazione disomogenea comparando i prodotti della pesca e quelli del settore agricolo, imponendo un'aliquota IVA del 4% per la maggior parte dei prodotti alimentari, ed un'aliquota del 10%, due volte e mezzo in più rispetto ai predetti prodotti, per i prodotti della pesca ed a base di pesce;

inoltre, il testo in esame evidenzia la necessità di armonizzare l'imposta sul valore aggiunto a livello europeo, con una razionalizzazione del numero di aliquote applicabili, con la finalità di attenuare il carico fiscale verso il consumatore finale;

proprio a tal fine, per realizzare il citato allineamento fiscale, è indispensabile, in un'ottica sistemica, armonizzare l'aliquota IVA per il settore primario con particolare riferimento ai prodotti destinati al consumo alimentare, eventualmente tenendo conto delle varie comunanze di settore, di filiera e produttive che accomunano i prodotti agricoli ed i prodotti della pesca, che spesso rappresentano una vera e propria fonte di ossigeno, di opportunità lavorative, per numerose comunità sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

in sede

A valutare l'opportunità di equiparare, ~~nell'ambito delle attività~~ di attuazione del testo in esame il regime fiscale relativo all'aliquota Iva applicata ai prodotti della pesca a quello vigente per i prodotti del settore agricolo, come delineato in premessa.

CARETTA, CIABURRO, CONGEDO

AC 1038-A
ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo di emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando a tal fine principi e criteri direttivi generali;

alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita una quota del gettito delle imposte erariali riferite al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti speciali;

le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascuno dei suddetti enti, finanziano l'esercizio delle competenze e delle funzioni attribuite agli stessi dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

al fine di assicurare ai medesimi enti territoriali le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite, si rende necessaria la compensazione delle eventuali diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato, come avvenuto con l'art. 1, comma 4, della legge n. 234/2021, in conseguenza della possibile rimodulazione delle aliquote Irpef,

ad

impegna il Governo

~~di~~ introdurre, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, nei decreti attuativi della delega, disposizioni di garanzia del ristoro dell'eventuale perdita di gettito dall'applicazione della delega per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio delle stesse.

ulteriori

derivante

Gebhard

A.C. 1038-A
“DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE”

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione dell’A.C. 1038- A, disegno di legge recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,

Premesso che:

I cambiamenti tecnologici in atto e l’aumento degli attacchi informatici impongono una maggiore attenzione alle strategie di sicurezza ed alla collaborazione tra pubblico e privato;

La cybersicurezza è una sfida globale che supera le frontiere e riguarda indistintamente tutti dai cittadini alle amministrazioni pubbliche fino alle aziende;

La minaccia di attacchi informatici rappresenta un pericolo sempre più concreto e qualsiasi organizzazione deve affrontare il rischio di violazione di dati, attacchi malware ed altri crimini informatici;

Gli enti pubblici, le aziende private ed altre organizzazioni come le infrastrutture pubbliche si trovano ad affrontare quasi quotidianamente incidenti di sicurezza con l’aggravante che non dispongono di mezzi e procedure formali per rispondere agli attacchi subiti;

In Italia si stimano circa 90 attacchi informatici al mese a danno di cittadini, imprese e pubblica amministrazione;

Il 25% delle aziende italiane, secondo la Cybersecurity Readiness Index 2023, afferma di aver dovuto investire almeno 500.000 euro, dopo un attacco informatico, per riuscire a riprendere il controllo della propria attività;

L’Italia è tra i Paesi maggiormente interessati dalla diffusione generalizzata di malware e di attacchi cibernetici mirati specie a danno del comparto sanitario e di quello energetico;

L’Italia ha deciso di investire maggiormente in cybersicurezza con un investimento nel 2022 di 1,855 miliardi di euro, con un aumento del 18% degli investimenti rispetto al 2021. Nonostante questo aumento risulta essere uno dei Paesi che sta investendo di meno, in proporzione agli attacchi subiti;

Il mercato della cybersicurezza è in continua espansione e si registrano notevole aumento del numero delle imprese;

Al 2020 le aziende iscritte al Registro delle imprese, nel settore della sicurezza informatica, erano 1861 di cui il 65% dichiarava meno di 10 dipendenti;

I numeri dimostrano come il comparto della cybersicurezza sia un comparto formato da micro imprese in espansione, nate spesso da start up di giovani, che il nostro Paese deve incentivare: -

Impegna il Governo:

ad adottare ulteriori normative volte a

~~a valutare di~~ introdurre un sistema di premialità per le aziende che operano nella cybersecurity, anche attraverso una riduzione del carico fiscale sulla retribuzione dei dipendenti ad alta specializzazione tecnica e di prevedere un sistema premiale per lo sviluppo di tecnologie proprietarie, nonché per l'acquisto di soluzioni atte a rispondere con successo alle Direttive europee in materia.

Firmatari: Bicchielli, Lupi, Brambilla, Cavo, Cesa, Colucci Alessandro, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli

55

A.C. 1038-A
“DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE”

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione dell’A.C. 1038-A, disegno di legge recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,

Premesso che:

l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 179/2012, approvato dal cd. Governo Monti, ha istituito nel 2011 ha introdotto per la prima volta nel sistema italiano l’obbligo dell’utilizzo del POS;

il decreto-legge citato stabilisce che i soggetti che effettuano vendita e prestazione di servizi, anche professionali, hanno l’obbligo di possedere un sistema POS. L’obbligo nel corso degli anni è stato esteso anche a commercianti, tabaccai, artigiani, attività di ristorazione, professionisti che esercitano in proprio ed hanno un rapporto diretto con il cliente e attività ricettive;

dal rapporto 2019 della Banca d’Italia si dimostra che in tre anni l’utilizzo del contante è diminuito in favore dei pagamenti elettronici, passando nello specifico dall’86% all’82,2%. La crisi pandemica ha portato in poco tempo ad un cambiamento nelle abitudini del consumatore, soprattutto per quanto concerne le modalità di pagamento. Recenti inchieste hanno dimostrato infatti che le abitudini dei cittadini si stanno spostando verso l’uso di pagamenti elettronici e non sembra, peraltro, che tali abitudini siano passeggere;

Ogni consumatore effettua all’incirca due transazioni al giorno, ed il numero aumenta se ci rivolgiamo alle Regioni del Nord Italia, con uno scontrino medio in forte decrescita, sintomo che i pagamenti elettronici vengono sempre più spesso utilizzati anche per acquisti di piccolo taglio e non solo per transazioni onerose;

Nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio Innovative Payments a cura del Politecnico di Milano, si è stimato che entro la fine del 2022 il transato avrebbe raggiunto una quota stimata tra 390 ed i 405 miliardi di euro, dato in crescita del 22% sul 2021;

La Legge di Bilancio 2023 ha offerto agli esercenti la possibilità di ottenere agevolazioni per chi mette a disposizione dei propri clienti questo metodo di pagamento. Le misure di compensazione consistono in un credito di imposta sul costo delle commissioni;

Il cosiddetto bonus POS 2023 si attesta al 30% delle commissioni addebitate sulle spese per le commissioni bancarie per le transazioni effettuate tramite carte di pagamento. Inoltre è disponibile per tutti gli esercenti (Partite Iva e aziende) con fatturato fino a 400 mila euro annui;

ai sensi dell’Articolo 1 comma 385 della legge del 29 dicembre 2012 n.197 è stato istituito presso il Ministero dell’Economie e delle Finanze un tavolo permanente che dispone che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori dei

56

circuiti di schemi di pagamento, al fine di mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche, e si determini in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti in maniera da garantire livelli di costi equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi proporzionata al valore delle transazioni. In particolare questo tavolo permanente punta a mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti di attività d'impresa che presentino ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta; -

Impegna il Governo:

a valutare, nell'ottica della revisione delle imposizioni fiscali, al fine di agevolare gli esercenti nell'utilizzo dei pagamenti digitali ed arginare il fenomeno dell'evasione fiscale, ~~di introdurre un sistema di premialità per gli esercenti sotto forma di agevolazione fiscale sul cd. "transato".~~

l'introduzione
di

Firmatari: Romano, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Colucci Alessandro, Pisano, Semenzato, Tirelli

56

A.C. 1038-A
“DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE”

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione dell’A.C. 1038- A, disegno di legge recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,

Premesso che:

con l’articolo 7 del disegno di legge in oggetto vengono fissati, in linea generale, i principi per procedere ad una ridefinizione di alcuni degli istituti della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, ai fini di una loro semplificazione, nonché ad una complessiva revisione della struttura delle aliquote che si risolva a vantaggio dei contribuenti;

attraverso i decreti legislativi delegati il Governo agirà nello specifico revisionando il numero e la misura delle aliquote IVA, le esenzioni, i beni e i servizi assoggettabili ad aliquota ridotta in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla recente Direttiva 2022/542/UE;

proprio in ragione del valore sociale e delle peculiarità dei servizi relativi agli animali da compagnia è necessario alleggerire il pesante carico fiscale che grava sul sostentamento, sulla salute e sul benessere di queste popolazioni animali: nonostante il loro carattere di essenzialità, le prestazioni veterinarie e la cessione dei prodotti alimentari per animali da compagnia continuano ad essere collocate nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso e/o non essenziali;

si stima che attualmente nel nostro Paese gli animali d’affezione siano circa 65 milioni, di cui quasi 9 milioni di cani e 10 milioni di gatti, e che oltre il 40% delle famiglie italiane viva con almeno un animale da compagnia. Cani e gatti sono considerati a tutti gli effetti membri delle famiglie che li ospitano;

merita di essere tenuta in debita considerazione l’evoluzione del rapporto uomo-animale da compagnia rilevata negli ultimi quindici anni nelle famiglie e nella società. Numerosi studi scientifici provano l’importanza del legame tra essere umano e animale d’affezione e i benefici psicofisici che ne scaturiscono: la presenza di un cd. “pet” in famiglia responsabilizza i bambini e gli adolescenti, tra i benefici per gli anziani vi sono l’esercizio fisico e la maggior socialità, con un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale stimato in circa 1,3 miliardi di euro. Non per caso, la recente legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di politiche in favore delle persone anziane, delega il Governo a promuovere l’invecchiamento attivo mediante la “relazione con animali di affezione”;

gli alimenti per animali da compagnia sono fra i beni che gli Stati membri dell’Ue possono assoggettare ad aliquota IVA ridotta in base a quanto previsto dall’art. 98 della Direttiva europea 2006/112/CE e la revisione dello scaglione dell’aliquota IVA permetterebbe di ridurre

57

la disparità di trattamento rispetto ai cittadini di altri Stati membri, ad esempio la Germania, che applica agli alimenti per cani e gatti l'aliquota IVA del 7% in considerazione della quotidianità di consumo. Gli italiani sopportano quindi un'aliquota IVA sugli stessi alimenti tre volte superiore;

la richiesta di revisione dell'aliquota IVA sugli alimenti per cani e gatti viene dall'opinione pubblica: secondo un'indagine condotta da Assalco, il 92,8% dei proprietari si dichiara favorevole a ridurre l'IVA sugli alimenti per gli animali da compagnia e le prestazioni veterinarie dal 22% al 10%. Lo stesso orientamento è espresso dai non proprietari: ben l'81,8% si dice d'accordo alla riduzione dell'aliquota IVA;

ancora, l'Imposta sul Valore Aggiunto rappresenta il principale ostacolo economico-fiscale e il più rilevante dissuasore sociale al conseguimento degli obiettivi strategici - nazionali, europei e globali - per la sanità animale e la sanità pubblica secondo il principio del "one health";

nel nostro Paese la persistente disomogeneità di trattamento impositivo rende inefficaci le sinergie del comparto per conseguire obiettivi quali il controllo delle malattie animali trasmissibili all'uomo, il contrasto al randagismo e all'abbandono e i conseguenti risparmi di spesa pubblica, il possesso e la detenzione responsabile degli animali anche a tutela dell'incolumità pubblica, l'approccio "one health" e integrato Salute-Agricoltura-Ambiente;

Impegna il Governo:

nella revisione delle aliquote IVA, alla luce dell'evoluzione del rapporto uomo-animale nelle famiglie e nella società e tenendo conto del valore sociale e delle caratteristiche che alcuni servizi presentano, a collocare le prestazioni veterinarie e la cessione degli alimenti per animali da compagnia tra i beni e i servizi assoggettabili ad aliquota ridotta a vantaggio dei cittadini che convivono con gli animali d'affezione.

Firmatari:

On. Michela Vittoria Brambilla
On. Gloria Sacconi Jotti
On. Rita Dalla Chiesa
On. Susanna Cherchi
On. Deborah Bergamini
On. Francesco Gallo
On. Isabella De Monte
On. Chiara Tenerini

57

A.C. 1038-A
“DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE”

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione dell'A.C. 1038-A, disegno di legge recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,

Premesso che:

La Costituzione italiana all'Art 33 dispone che: “La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.”;

La Costituzione italiana all'Art 34 prevede che: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”;

In Italia gli studenti sono circa 8,5 milioni di ragazzi e ragazze;

Secondo la relazione di Banca d'Italia per il periodo che va dal 2017 al 2022 si prevedeva, per nuclei familiari composti da due adulti ed uno o più minori, un costo di circa 640 euro al mese per il mantenimento dei figli. Il costo corrisponde a circa un quarto del reddito medio delle famiglie;

Secondo le stime di Federconsumatori per ogni studente si spendono mediamente in un anno 571 euro per il corredo scolastico, cifra in aumento del 4,3% rispetto al 2021, e 481 euro per i libri, cifra in aumento del 2% rispetto al 2021;

Le spese sono più alte, altresì, per gli studenti delle classi prime dove uno studente del primo anno di liceo, tra corredo scolastico, libri e dizionari arriva a spendere anche 1.255 euro;

Gli importi sopracitati aumentano qualora le famiglie si ritrovino a sostenere anche l'acquisto di un computer o tablet ed una connessione internet, elementi ormai imprescindibili per tutti gli studenti;

Nonostante le agevolazioni già previste le spese sostenute annualmente sono estremamente onerose per le famiglie, soprattutto se facciamo riferimento ad anni difficili come quelli che stiamo vivendo determinati dalle forti spinte inflazionistiche, e segnati dall'aumento delle materie prime e dell'energia;

Impegna il Governo:

58

a valutare di promuovere l'istruzione statale e paritaria anche attraverso l'incremento di detrazioni fiscali per le spese scolastiche sostenute dalle famiglie e di prevedere ulteriori contribuzioni in denaro in favore degli istituti scolastici, statali e paritari, al fine di garantire a tutti gli studenti migliori servizi a costi inferiori.

Firmatari: Cavo, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cesa, Colucci Alessandro, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli



A.C. 1038-A “DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE”

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di discussione dell’A.C. 1038-A, disegno di legge recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,

Premesso che:

La formazione del personale consiste in una serie di attività atte a ottimizzare le competenze dei dipendenti e dirigenti, per favorire la loro crescita personale e professionale, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi aziendali;

La formazione del personale è parte integrante della gestione delle risorse umane, in quanto è compito delle risorse umane dare la possibilità ai dipendenti di formarsi per crescere professionalmente;

In un mondo del lavoro sempre più competitivo e frenetico le imprese che si distinguono maggiormente nei loro settori di competenza sono quelle che riconoscono l’importanza dell’attività di collaborazione tra lavoratori e della formazione aziendale, al fine di colmare da un lato eventuali lacune dei dipendenti e dall’altro essere sempre più aggiornati sulle innovazioni del settore;

La formazione del personale non si concentra unicamente sull’espletamento dei corsi obbligatori (sicurezza sul lavoro), ma anche su quelli connessi alle mansioni svolte o sulle cd. “soft skills” e competenze digitali;

Oggi la formazione è considerata da tutte le imprese di qualsivoglia dimensione un elemento imprescindibile per lo sviluppo. Si attribuisce infatti, al fine del raggiungimento dei target aziendali, il medesimo valore all’investimento in capitale umano ed all’investimento in macchinari e materiali;

Il 74% delle aziende europee ritiene prioritario l’investimento in formazione, e sostengono che il budget stanziato per la formazione nel 2023 è invariato rispetto al 2022 o addirittura aumentato con particolare attenzione all’apprendimento digitale;

In Europa, diversi Paesi stanno già sostenendo gli investimenti in formazione delle aziende che operano sul loro territorio;

In Germania si investe nella formazione continua in cui i beneficiari della misura sono datori di lavoro, associazioni legali, organizzazioni pubbliche e indipendenti per il benessere dei bambini e dei giovani con sede nel Brandeburgo, che sovvenziona progetti di formazione fino al 50% della spesa ammissibile. I tipi di formazione includono misure di aggiornamento professionale per i dipendenti e i proprietari di aziende che lavorano in una struttura permanente;

In Francia sono stati istituiti aiuti per sviluppare le competenze e l’occupazione dei lavoratori temporanei e le imprese ricevono un contributo ai costi di formazione per i lavoratori temporanei con basse competenze o senza qualifica per i settori delle costruzioni, industria e il settore logistico;

In Spagna sono stati istituiti degli incentivi finanziari per la formazione nelle aziende della Comunità autonoma dei Paesi Baschi. Dal 2019 le aziende situate nei Paesi Baschi con 35 o più lavoratori possono

59

richiedere un sostegno per le attività di formazione. La sovvenzione sostiene qualsiasi formazione volta a migliorare le competenze direttamente collegate al processo produttivo dell'azienda;

Impegna il Governo:

nell'
a valutare l'opportunità, ~~in~~ ottica di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle imprese, di riconoscere agli investimenti in capitale umano pari dignità degli investimenti in macchinari e nuove tecnologie, introducendo forme di agevolazione fiscale che favoriscano lo sviluppo delle competenze.

Firmatari: Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Colucci Alessandro, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli

59

La Camera,

premessi che:

drammatici eventi meteorologici, da ultimo la tragedia recentemente occorsa ai territori della Romagna, delle Marche e di parte della Toscana, continuano a devastare il nostro Paese e dimostrano come sia impellente e imprescindibile l'attivazione di un articolato piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio nazionale contro il rischio idrogeologico e i danni derivanti dal maltempo;

le calamità naturali hanno effetti devastanti non solo sul piano umano e sociale, ma anche su quello economico, poiché le spese sostenute per gli interventi nelle situazioni di emergenza sono aumentate progressivamente, attestandosi su una media di 3,5 miliardi di euro all'anno, dal 1946 ad oggi mentre l'unità di missione "Italia sicura", istituita presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, aveva consentito di velocizzare e finanziare interventi di prevenzione e messa in sicurezza;

infatti per far fronte alla piaga che affligge il nostro Paese è necessario accelerare gli interventi di prevenzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, potenziando anche gli strumenti a disposizione degli enti locali a partire da quelli ubicati nelle aree montane e fragili del paese;

nella lotta al dissesto idrogeologico devono essere messe in campo misure strutturali di messa in sicurezza, quali, a solo titolo di esempio, stabilizzazione di pendici di montagne e colline, attività di rimboschimento, consolidamento dei terreni, realizzazione di pavimentazioni drenanti, allargamento degli argini e dei letti dei fiumi, creazione di scolmatori, pulizia dei boschi e dei terreni;

tutti questi interventi, ad oggi, prevedono per la loro realizzazione, un'aliquota IVA ordinaria al 22%, come si evince dalla risposta 184/2022 dell'Agenzia delle Entrate all'interpello di una regione italiana che chiedeva chiarimenti in relazione all'applicazione dell'articolo 127-quinquies, della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

nello specifico AdE sostiene che possano essere ricondotte nel regime IVA agevolato, tra l'altro soltanto in termini di aliquota ridotta del 10 per cento, unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie, tassativamente elencate nell'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, come successivamente integrato dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, allo stato riprodotte ed elencate nell'articolo 16 del citato Testo Unico sull'edilizia;

60

su altri interventi, ritenuti di importante rilievo sociale, viene già applicata una aliquota iva agevolata, ad esempio per le opere tese alla rimozione delle barriere architettoniche;

l'attuale interpretazione delle vigenti disposizioni normative, necessita una loro revisione attraverso una norma primaria che consenta di applicare alle opere destinate alla mitigazione del dissesto idrogeologico e alla eliminazione degli stati di pericolo, una aliquota IVA agevolata-;

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, un'aliquota Iva agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di manutenzione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico, con particolare riferimento agli interventi posti in essere dagli enti locali ed eventualmente agevolati da una cabina di regia nazionale.

Gadda, Rosato, Boschi, Sottanelli, De Monte, Gruppioni, Ruffino, D'Alessio

60